SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 289

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 11 dicembre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale «premarcati» predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1999 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Università «La Sapienza» di Roma

Università di Roma «Tor Vergata»

Università di Lecce

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 202

Commissione nazionale per le società e la borsa

DELIBERAZIONE 24 novembre 1998.

Regolamento di attuazione degli articoli 120, comma 4, e 122, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, concernente gli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti e la trasparenza dei patti parasociali. (Deliberazione n. 11715).

98A10617

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Tivoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Tivoli (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 17 novembre 1996, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da diciotto consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tivoli (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Achille Togna è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1998

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Tivoli (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 17 novembre 1996, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni, rassegnate, in data 6 novembre 1998, da diciotto membri del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Roma, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 14382/6093/96 Gab. del 9 novembre 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tivoli (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Achille Togna.

Roma, 23 novembre 1998

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

98A10663

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Montecompatri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Montecompatri (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 19 novembre 1995, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Montecompatri (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Di Coste è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1998

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Montecompatri (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 19 novembre 1995, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni, rassegnate, in data 9 novembre 1998, da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Roma, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 14523/7970/95 Gab. del 10 novembre 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montecompatri (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Di Coste.

Roma, 23 novembre 1998

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

98A10664

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Arienzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Arienzo (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Arienzo (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Daniela Chemi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1998

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Arienzo (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 27 ottobre 1998, da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Caserta, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3325/13-4/Gab. del 28 ottobre 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento delgi organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Arienzo (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Daniela Chemi.

Roma, 21 novembre 1998

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

98A10665

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Montemaggiore al Metauro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Montemaggiore al Metauro (Pesaro e Urbino) ed il sindaco nella persona del sig. Enrico Calcagnini;

Considerato che, in data 9 novembre 1998, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Montemaggiore al Metauro (Pesaro e Urbino) è sciolto.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1998

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Montemaggiore al Metauro (Pesaro e Urbino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Enrico Calcagnini.

Il citato amministratore, in data 9 novembre 1998, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montemaggiore al Metauro (Pesaro e Urbino).

Roma, 23 novembre 1998

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

98A10666

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 25 novembre 1998.

Rimborso anticipato della tranche con decorrenza 12 maggio 1995, dell'importo di 1.000 milioni di ECU, relativa al prestito internazionale della Repubblica italiana 1995/2000, dell'importo complessivo di 5.000 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38, lettera *c),* della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato, da ultimo, dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con il quale si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro è determinata ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto l'art. 8, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, come sostituito dall'art. 2, comma 165, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in virtù del quale il Ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni del mercato, può ristrutturare il debito pubblico interno ed estero attraverso operazioni di trasformazione di scadenze, di scambio o sostituzione di titoli di diverso tipo, o altri strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari;

Visto il decreto ministeriale n. 593489 del 10 aprile 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 1995, con il quale il Tesoro è stato autorizzato a contrarre, con un consorzio di banche nazionali ed estere, un prestito internazionale dell'importo fino

a 5 miliardi di ECU, della durata di cinque anni, al tasso di interesse pari al «London Interbank Offered Rate» (LIBOR) per depositi in ECU più un margine dello 0,08%;

Visto in particolare, l'art. 2, terzo comma, del predetto decreto ministeriale del 10 aprile 1995, per effetto del quale il Tesoro ha la facoltà di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, ogni singola tranche del prestito;

Visto il contratto stipulato in data 11 aprile 1995 tra il Tesoro ed un consorzio di banche coordinato dalla Morgan Guaranty Trust Company of New York, che disciplina i termini e condizioni del prestito, nonché tutti i rapporti derivanti dall'accensione del prestito medesimo, ed in particolare, l'art. 9.1, ove si prevede che la notizia relativa al rimborso anticipato parziale o totale del prestito venga comunicata alla Morgan Guaranty Trust Company of New York non più tardi di cinque giorni lavorativi antecedenti la scadenza del periodo di computo degli interessi;

Visto il decreto ministeriale n. 594310 dell'8 settembre 1995, con il quale è stato accertato che il suddetto prestito è costituito da cinque tranches, di importo pari a 1 miliardo di ECU ciascuna, di cui una con decorrenza 12 maggio 1995, definendone, fra l'altro, le date di pagamento degli interessi;

Visto in particolare l'art. 3, secondo comma, del su menzionato decreto del 10 aprile 1995, che dà facoltà al Tesoro di optare, per il pagamento degli interessi, per periodi di computo di varia durata;

Considerato che con decreto ministeriale n. 473134 del 16 ottobre 1998, si è provveduto ad optare, ai fini del pagamento degli interessi, per un periodo di computo mensile, e che, di conseguenza, tale periodo avrà scadenza il 18 dicembre 1998 in relazione alla tranche del prestito suddetto con decorrenza 12 maggio 1995;

Visto il decreto ministeriale n. 594398 del 2 ottobre 1995, con il quale sono stati regolati i rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, relativamente al servizio finanziario del prestito su menzionato;

Attesa l'opportunità di procedere, alla scadenza del 18 dicembre 1998, al rimborso anticipato della predetta tranche del prestito, per un importo di 1.000 milioni di ECU, al fine di distribuire in maniera più conveniente la spesa per interessi e rimborso capitale del debito;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 10 aprile 1995, e relativo contratto stipulato in data 11 aprile 1995, entrambi citati in premessa, il Tesoro provvederà, il 18 dicembre 1998, al rimborso anticipato della tranche con decorrenza 12 maggio 1995 del prestito internazionale citato nelle premesse, per un importo pari a 1.000 milioni di ECU.

Il rimborso verrà effettuato alla pari.

Art. 2.

Il Tesoro provvederà a dare notizia alla Morgan Guaranty Trust Company of New York della volontà di esercitare l'opzione di rimborso anticipato, mediante comunicazione scritta ed inviata non più tardi di cinque giorni lavorativi antecedenti la data del 18 dicembre 1998, così come previsto dal contratto disciplinante il prestito, più volte citato.

Art. 3.

Il rimborso del capitale della tranche del prestito di cui al precedente art. 1, farà carico al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998.

Il Tesoro provvederà altresì al pagamento degli interessi maturati alla suddetta scadenza del 18 dicembre 1998, così come previsto dall'art. 3 del citato decreto del 10 aprile 1995; tale importo farà carico al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario in corso.

Le modalità di pagamento restano quelle definite nel decreto ministeriale del 2 ottobre 1995, citato nelle premesse.

Art. 4.

Alla Morgan Guaranty Trust Company of New York, in qualità di Fiscal Agent, così come previsto dagli accordi, in premessa menzionati, è affidata l'esecuzione delle operazioni relative all'annullamento dei certificati rappresentativi dei titoli spettanti agli aventi diritto, di cui all'art. 4 del citato decreto del 10 aprile 1995.

Di dette operazioni il Fiscal Agent darà comunicazione al Tesoro, entro e non oltre la prevista data di rimborso, e provvederà alla restituzione dei predetti titoli e cedole, debitamente annullati.

Il presente decreto sarà trasmesso all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A10667

DECRETO 30 novembre 1998.

Trasferimento di debiti per complessive L. 507.000.000 dall'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie all'Ente nazionale addestramento dei lavoratori del commercio, in liquidazione.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 con il quale, ai fini dell'accelerazione delle operazioni liquidatorie, prevede il trasferimento dei debiti in contestazione da uno ad altro degli enti, purché l'ente originario debitore fornisca, mediante versamento su conto speciale da aprirsi presso la Banca d'Italia, la provvista per l'integrale soddisfacimento che resta vincolata a tale scopo;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, con la quale è stato soppresso e posto in liquidazione l'Ente nazionale per l'artigianato e piccole industrie (E.N.A.P.I.);

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 marzo 1979 con il quale le operazioni di liquidazione sono state affidate all'ufficio liquidazioni ora I.G.E.D.;

Considerato che le uniche operazioni che ostacolano la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente sono rappresentate dai seguenti debiti in contestazione:

1) L. 350.000.000 per debito connesso con una causa pendente presso la corte d'appello di Roma nei confronti della sig.ra Agnese Rossini Sbano;

2) L. 157.000.000 dovuti all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.), di cui L. 90.000.000 per il trasferimento delle indennità di anzianità e L. 67.000.000 per regolarizzazione delle posizioni contributive degli ex dipendenti dell'E.N.A.P.I.;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura delle operazioni liquidatorie del suddetto ente, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 e trasferire i debiti sopra specificati per complessive L. 507.000.000 dall'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.) all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione;

Decreta:

I debiti di cui alle premesse (L. 350.000.000 per vertenza in corso avverso la sig.ra Rossini Sbano; L. 157.000.000 nei confronti dell'I.N.P.D.A.P.), per complessive L. 507.000.000, sono trasferiti, ai sensi e con le modalità dettate dall'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dall'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.) all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1998

p. *Il Ministro:* CUSUMANO

98A10623

DECRETO 10 dicembre 1998.

Modificazione della misura del saggio degli interessi legali.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile, demanda al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la facoltà di modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno;

Visti il rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e il tasso d'inflazione annuo registrato;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1995, n. 385, testo unico della legge in materia bancaria e creditizia;

Decreta:

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata al 2,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A10714

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 3 dicembre 1998.

Fusione per incorporazione della Uap italiana S.p.a., in Milano, nella Axa assicurazioni S.p.a., in Torino. (Provvedimento n. 01058).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, con le successive disposizioni modificative ed integrative, ed il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con le successive disposizioni modificative ed integrative, ed il regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative e integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, credito e cauzione e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita ed in particolare l'art. 65, relativo alla fusione e scissione di imprese;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ed in particolare l'art. 76, relativo alla fusione e scissione di imprese;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)*, della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di fusioni di imprese assicuratrici, comprese le modalità della fusione e le nuove norme statutarie;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla C.R.A. - Compagnie riunite di assicurazione S.p.a., ora AXA assicurazioni S.p.a., con sede in Torino ed a L'Abeille - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., ora UAP italiana S.p.a., con sede in Milano, ed i successivi provvedimenti autorizzativi di estensione ad altri rami;

Vista l'istanza e la relativa documentazione allegata, presentata in data 3 agosto 1998, con la quale le società hanno chiesto l'approvazione della fusione per incorporazione nella AXA assicurazioni S.p.a. della UAP italiana S.p.a., nonché delle relative modalità e delle nuove norme statutarie della società incorporante;

Viste le delibere in data 6 luglio 1998 delle assemblee straordinarie della AXA assicurazioni S.p.a. e della UAP italiana S.p.a. che hanno approvato la fusione per incorporazione della UAP italiana S.p.a. nella AXA assicurazioni S.p.a., con effetti contabili dal 1° gennaio dell'anno nel corso del quale avrà effetto la fusione;

Visti i decreti in data 17 e 20 luglio 1998 con i quali i tribunali di Torino e Milano, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, hanno disposto l'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni assembleari concernenti la predetta fusione;

Accertato che la società incorporante, tenuto conto della fusione, dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilità eccedenti la misura dovuta;

Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

Rilevata la conformità delle nuove norme statutarie della società incorporante alla vigente disciplina assicurativa;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'Istituto nella seduta del 27 novembre 1998 in merito all'istanza sopra richiamata presentata dalle società AXA assicurazioni S.p.a. e UAP italiana S.p.a.;

Dispone:

Art. 1.

È approvata la fusione per incorporazione, e le relative modalità, della UAP italiana S.p.a., con sede in Milano, nell'AXA assicurazioni S.p.a., con sede in Torino.

Art. 2.

Sono approvate le nuove norme statutarie della società incorporante AXA assicurazioni S.p.a.

Art. 3.

In conseguenza della fusione le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa dell'AXA assicurazioni S.p.a. sono estese all'esercizio dei rischi già compresi nel ramo films (altri danni ai beni), dei rischi «vendita a rate» e «perdite patrimoniali derivanti da insolvenze» rientranti nel ramo credito, del rischio già compreso nel ramo pioggia (perdite pecuniarie di vario genere) nonché all'esercizio della riassicurazione nel ramo assistenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A10625

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 25 novembre 1998.

Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del 24 luglio 1998. (Deliberazione n. 1/CIR/98).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella seduta della commissione per le infrastrutture e le reti del 25 novembre 1998;

Vista la direttiva del Consiglio 90/387/CE, relativa alla «Istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione di una rete aperta di telecomunicazioni» (Open Network Provision);

Vista la direttiva della Commissione 90/388/CE, relativa alla «Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni»;

Vista la direttiva della Commissione 96/19/CE che modifica la direttiva 90/388/CE al fine della completa apertura dei mercati delle telecomunicazioni;

Vista la direttiva della Commissione 97/13/CE relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE, relativa alla «Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)»;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/10/CE, relativa alla «Applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa all'«Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera *a)*, numeri 7 e 8, commi 26 e 31 e l'art. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, relativo al «Regolamento di attuazione di direttive comunitarie»;

Vista la raccomandazione della Commissione 98/195/CE dell'8 gennaio 1998 relativa a «L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 1 - fissazione dei prezzi di interconnessione)» ed i successivi aggiornamenti;

Vista la raccomandazione della Commissione 98/322/CE dell'8 aprile 1998 relativa a «L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 2 - separazione contabile e contabilità dei costi)» ed i successivi aggiornamenti;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1998, recante «Disciplina della numerazione nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il provvedimento del Ministero delle comunicazioni in data 3 aprile 1998 relativo alla determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante «Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni»;

Vista l'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia (offerta di riferimento) pervenuta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Autorità) in data 24 luglio 1998;

Vista la propria delibera in data 30 luglio 1998 con la quale l'Autorità ha disposto l'avvio di un'istruttoria per la verifica del rispetto delle disposizioni normative e la valutazione dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *a*, numeri 7) e 8) della legge n. 249/1997; degli articoli 4, commi 9, 12 e 16, e dell'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997; dell'art. 14, comma 8, del decreto ministeriale 23 aprile 1998;

Sentita la società Telecom Italia in sede di audizione in data 22 settembre 1998;

Sentiti i seguenti operatori titolari di una licenza individuale per operare nel settore delle telecomunicazioni in Italia: WorldCom, RSL COM in data 22 settembre 1998; Colt Telecom, Swisscom, Infostrada, Global One, Citytel, Skipper in data 23 settembre 1998; Albacom, Wind, OPI, Teleglobe e Tiscali in data 24 settembre 1998 e vista la documentazione da essi presentata;

Vista la documentazione presentata da Telecom Italia in data 24 luglio 1998, 7 agosto 1998, 31 luglio 1998 e 21 ottobre 1998;

Visti gli atti del procedimento;

Udita la relazione alla Commissione dell'ing. Vincenzo Monaci sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Autorità) nella seduta della Commissione del 20 ottobre 1998;

Vista la decisione assunta nella riunione del 28 ottobre 1998, nella quale è stato approvato il relativo schema di provvedimento;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato pervenuto all'Autorità in data 20 novembre 1998;

Visto il parere della Commissione europea (DG IV e DG XIII) pervenuto all'Autorità in data 23 novembre 1998;

Udita la relazione finale alla Commissione dell'ing. Vincenzo Monaci;

Considerando quanto segue:

1. Diritti e obblighi di negoziare l'interconnessione.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1998 hanno il diritto e, se richiesto, l'obbligo di negoziare l'interconnessione e l'accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni i seguenti operatori: *a)* operatori che forniscono reti di telecomunicazioni pubbliche fisse o mobili che prestano servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico; *b)* operatori che forniscono linee affittate; *c)* operatori autorizzati in ambito nazionale a fornire circuiti internazionali di telecomunicazioni; *d)* operatori di telecomunicazioni autorizzati ad interconnettersi. Con riferimento agli operatori di cui al punto *d)*, l'Autorità valuterà caso per caso, sulla base degli investimenti e del livello di sviluppo della concorrenza e del mercato, la possibilità di rilasciare o meno l'autorizzazione all'interconnessione.

In base all'art. 4, comma 1, lettera *i)* del decreto ministeriale 25 novembre 1997 gli operatori titolari di una licenza individuale (di cui all'art. 2, commi 2 e 3, dello stesso decreto ministeriale 25 novembre 1997) sono obbligati a negoziare, ove applicabile, l'interconnessione con gli operatori *a), d)* di cui sopra, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997.

Il diritto dei nuovi operatori di reti e dei fornitori di servizi di telefonia vocale di collegare le proprie reti e i rispettivi servizi alla rete pubblica esistente nei punti di interconnessione richiesti risulta cruciale nella fase di transizione verso un mercato effettivamente e pienamente concorrenziale. L'interconnessione dovrebbe in linea di massima essere oggetto di trattativa tra le parti, fatta salva l'applicazione delle regole di concorrenza. Tuttavia, dato lo squilibrio esistente nel potere di contrattazione dei nuovi operatori rispetto all'operatore ex monopolista, che conserva una posizione di dominanza in virtù dei diritti speciali e di esclusiva del passato, la regolamentazione impone obblighi specifici all'operatore avente notevole forza di mercato, al fine di assicurare le necessarie condizioni per la creazione di una rete aperta di telecomunicazioni.

2. Obbligo per Telecom Italia di pubblicazione di un'offerta di interconnessione di riferimento.

La direttiva 97/33/CE del 30 giugno 1997, relativa all'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni, stabilisce, all'art. 18, comma 2, l'obbligo delle autorità nazionali di regolamentazione di notificare alla Commissione europea l'elenco degli organismi di telecomunicazioni che possiedono, all'interno di ciascun paese membro, una «notevole forza di mercato».

In base ai criteri individuati per l'identificazione di tali organismi, così come espressi nell'art. 4, comma 3, della suddetta direttiva, la normativa nazionale, all'art. 1, comma 1, lettera *am)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, stabilisce i criteri per l'individuazione degli operatori aventi «notevole forza di mercato». Ai sensi di tale normativa, la società Telecom Italia è stata notificata alla Commissione europea come avente «notevole forza di mercato» nel mercato delle reti telefoniche pubbliche fisse, dei servizi di telefonia vocale, delle linee affittate ed, in particolare, nel mercato dell'interconnessione, con la determinazione del Ministero delle comunicazioni, in funzione di Autorità, in data 3 aprile 1998.

Ai sensi di tale determinazione, in base all'art. 4, commi 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e dell'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale 23 aprile 1998, la società Telecom Italia è obbligata a provvedere alla pubblicazione di un'offerta di interconnessione di riferimento.

Telecom Italia aveva già presentato una prima offerta di riferimento, nel luglio 1997, ai sensi dell'art. 4-*bis*, n. 2, della direttiva 90/388/CEE, come modificato dalla direttiva 96/19/CE, che obbligava gli organismi di telecomunicazioni a pubblicare condizioni uniformi di interconnessione con i componenti funzionali di base delle loro reti di telefonia vocale entro il 1º luglio 1997, in conformità con le esigenze del mercato.

L'art. 15 del decreto ministeriale 23 aprile 1998 imponeva agli organismi notificati come aventi notevole forza di mercato l'obbligo di adeguare la propria offerta di riferimento, se già presentata, sulla base delle disposizioni contenute in tale decreto, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dello stesso, pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 giugno 1998. La società Telecom Italia, nel rispetto di tale termine, ha presentato una nuova offerta di riferimento all'Autorità il 24 luglio 1998.

3. Obblighi di Telecom Italia nella definizione dell'offerta di riferimento.

Un quadro di riferimento generale per l'interconnessione alle reti pubbliche ed ai servizi di telecomunicazioni aperti al pubblico è necessario al fine di garantire l'interoperabilità tra servizi. Condizioni di interconnes-

sione ed interoperabilità eque, proporzionali e non discriminatorie sono essenziali al fine di incentivare lo sviluppo di mercati aperti e concorrenziali. Alla luce di tali principi, la società Telecom Italia è tenuta, così come tutti gli organismi notificati come aventi notevole forza di mercato, ai sensi dell'art. 4, commi 7 (lettere *a), b), d)*, 9 e 12, dell'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997; ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettere *a), b), h)* del decreto ministeriale 25 novembre 1997; ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 23 aprile 1998, e relativamente al tipo di servizio offerto, ad osservare i seguenti obblighi:

a) non discriminazione rispetto all'interconnessione offerta ad altri. Telecom Italia è tenuta ad applicare condizione analoghe, in circostanze similari, agli operatori che si interconnettono e forniscono servizi simili e deve fornire ad essi, alle stesse condizioni, le strutture per l'interconnessione nonché le relative necessarie informazioni, garantendo la stessa qualità che caratterizza i loro stessi servizi o quelli offerti dalle loro affiliate o dai loro interlocutori commerciali;

b) disponibilità agli operatori che prevedono di interconnettersi, su richiesta, di tutte le informazioni e le specifiche tecniche necessarie all'interconnessione. Le suddette informazioni devono comprendere anche eventuali programmi di modifica delle condizioni tecniche o economiche di offerta la cui attuazione è prevista entro i sei mesi successivi;

c) osservanza dei principi di trasparenza, obiettività e orientamento ai costi per le condizioni economiche relative all'accesso ed all'uso della propria rete telefonica fissa e per i servizi di telecomunicazioni su detta rete;

d) disaggregazione delle condizioni economiche di interconnessione per servizi e per componenti in funzione delle esigenze di mercato ed idonee ad evitare che il richiedente debba sostenere oneri non strettamente attinenti al servizio richiesto.

Le condizioni economiche offerte per singolo servizio e per singola componente di interconnessione devono fondarsi su di un sistema di contabilità dei costi adeguatamente dettagliati e di separazione contabile conforme alle disposizioni degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997.

In base a quanto stabilito dall'art. 7, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, le condizioni economiche di accesso e di uso di una rete telefonica pubblica fissa di telecomunicazioni devono essere stabilite indipendentemente dal tipo di applicazione da parte degli utenti. In via generale l'operatore dalla cui infrastruttura la chiamata è originata definisce le condizioni economiche di offerta. Nel caso delle chiamate originate da una rete telefonica pubblica fissa e terminate sulle reti mobili, la situazione italiana risulta non conforme a tale principio generale. A tale proposito l'art. 7, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 stabilisce un termine per l'Autorità — quello del 1° gennaio 1999 — per definire le modalità e le scadenze per la definizione della titolarità della tariffa relativa a chiamate originate da reti fisse e terminate su reti mobili. Tale problematica non pregiudica, tuttavia, l'ambito di applicazione dei servizi di interconnessione (raccolta, transito e terminazione) presenti nell'offerta di riferimento ed utilizzabili dall'operatore interconnesso per il traffico verso reti mobili e satellitari, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 27 febbraio 1998.

4. Criteri di valutazione dell'offerta di interconnessione di riferimento alla luce delle direttive ONP.

Il riconoscimento giuridico dell'interconnessione trova il suo fondamento nelle direttive di armonizzazione, che individuano le condizioni per la realizzazione di una rete aperta di telecomunicazioni: la direttiva del Consiglio 90/387/CE, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP) e la direttiva 97/33/CE, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione del principio di fornitura di una rete aperta (ONP). La definizione di condizioni armonizzate per la fornitura di una rete aperta si basa su un processo progressivo di sviluppo dei mercati e di predisposizione delle condizioni sia di natura tecnica (standard aperti), sia economica (efficienza), sia giuridica (eliminazione di diritti esclusivi). La realizzazione di servizi interoperabili e transfrontalieri, ai sensi della direttiva ONP, richiede che sia garantita l'interconnessione delle reti pubbliche e, nel futuro contesto concorrenziale, l'interconnessione tra le reti dei diversi operatori nazionali e comunitari. Per consentire ciò, è necessario un quadro generale di riferimento per l'interconnessione alle reti pubbliche di telecomunicazioni e ai servizi di telecomunicazione aperti al pubblico, a prescindere dalle tecnologie impiegate.

Il quadro normativo generale di riferimento deve consentire lo sviluppo, all'interno dei singoli Stati membri, di condizioni di interconnessione intese a garantire e facilitare un'adeguata e trasparente interconnessione, che tenga conto delle richieste degli operatori che desiderano interconnettersi, con particolare riguardo ai punti di interconnessione più appropriati, con ciascun operatore responsabile del trasferimento delle chiamate e della tariffazione reciproca fino al punto di interconnessione, come previsto dal considerando 12 della direttiva 97/33/CE.

Per favorire la determinazione di condizioni adeguate e funzionali allo sviluppo di reti interconnesse, l'Autorità fissa alcune condizioni preliminari, in base alla normativa comunitaria, tenendo conto delle raccomandazioni definite dalla Commissione al fine di agevolare lo sviluppo di un vero e proprio mercato domestico europeo.

In base a tale principio, inoltre, l'Autorità, ai sensi dell'art. 4-*bis*, numero 2, della direttiva 96/19/CE e dell'art. 7, comma 3, della direttiva 97/33/CE, provvede alla pubblicazione di un'offerta di interconnessione di riferimento che comprenda una descrizione delle offerte di interconnessione disaggregate per componenti, in funzione delle esigenze del mercato, nonché i termini e le condizioni relative, ivi comprese le tariffe. Nella con-

siderazione dell'offerta di riferimento, e sulla base della realizzazione dell'ONP intesa a favorire ed assicurare un'adeguata interconnessione nell'interesse di tutti gli utenti, l'Autorità, come stabilito all'art. 9, comma 1, della direttiva 97/33/CE, dovrà tenere in considerazione:

a) la necessità di garantire comunicazioni punto-punto soddisfacenti per gli utenti;

b) la necessità di assicurare lo sviluppo di un mercato concorrenziale;

c) la necessità di assicurare uno sviluppo equo ed adeguato di un mercato delle telecomunicazioni armonizzato a livello europeo;

d) la necessità di cooperare con le controparti di altri Stati membri;

e) la necessità di promuovere la creazione e lo sviluppo di reti e di servizi transfrontalieri, l'interconnessione delle reti nazionali e l'interoperabilità dei servizi e l'accesso a tali reti e servizi;

f) il rispetto dei principi di non discriminazione (ivi compresa la parità di accesso) e di proporzionalità;

g) la necessità di mantenere e sviluppare il servizio universale.

5. *Criteri per la valutazione dell'offerta di interconnessione di riferimento ai fini della tutela della concorrenza e degli utenti.*

L'offerta di interconnessione di riferimento deve consentire agli operatori di scegliere le condizioni di offerta in modo obiettivo e trasparente. Deve altresì garantire la non discriminazione fra i diversi operatori aventi diritti e obblighi di interconnessione. A tale proposito, l'offerta di riferimento non può rimandare a trattativa commerciale condizioni tecniche o economiche in essa contenute, fermo restando il diritto e l'obbligo di negoziazione dell'interconnessione tra le parti, a norma dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997. L'offerta di interconnessione di riferimento costituisce, in tal senso, uno standard minimo e pubblico valido per tutti gli operatori che hanno diritto all'interconnessione.

Al fine di garantire la trasparenza e l'obiettività, l'offerta di riferimento deve contenere la descrizione dei componenti funzionali di base del servizio di telefonia vocale e della rete telefonica pubblica fissa, ivi compresi i punti di interconnessione, le interfacce tecniche e le tariffe offerte in conformità con le esigenze del mercato e le condizioni di accesso anche in punti diversi dai punti terminali di rete, a norma di quanto stabilito dagli articoli 4, comma 10, e 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e dell'art. 7, paragrafo 3, della direttiva 97/33/CE.

Sempre nel rispetto di condizioni obiettive e non discriminatorie, i servizi di interconnessione sono servizi offerti in modo disaggregato all'interfaccia di interconnessione e non discriminano sull'origine o destinazione delle chiamate. Ogni servizio di interconnessione viene offerto in maniera disaggregata all'operatore richiedente tale servizio e le relative condizioni economiche non possono essere condizionate all'uso combinato con altri servizi di interconnessione. I servizi e le componenti di interconnessione oggetto dell'offerta di interconnessione di riferimento dovranno essere sufficientemente disaggregati, in funzione delle esigenze del mercato, così da evitare che il richiedente debba sostenere oneri non strettamente attinenti al servizio richiesto. A tal fine occorre rilevare che condizioni tecniche ed economiche di interconnessione non sufficientemente disaggregate costituiscono un ostacolo allo sviluppo tecnico ed economico delle reti e dei servizi. Così, ad esempio, qualora l'offerta di interconnessione non si estenda alla rete di distribuzione, nei casi in cui ciò sia tecnicamente possibile, e soprattutto nel caso in cui tale mercato presenti caratteristiche di sostanziale monopolio, potrebbe essere limitato lo sviluppo della concorrenza e ritardato l'effetto dei meccanismi competitivi sul mercato dei servizi finali. Tale limite, inoltre, potrebbe pregiudicare l'innovazione nel mercato di accesso locale resa possibile anche dalla diffusione di modalità trasmissive per l'accesso a larga banda come, ad esempio, quelle basate sulle tecnologie della famiglia x-DSL, che consentono elevate velocità di trasmissione su doppino e che presuppongono la possibilità di accesso disaggregato alle reti di distribuzione da parte di tutti gli operatori. L'inserimento nell'offerta di interconnessione di riferimento delle modalità per l'accesso disaggregato alla rete di distribuzione e a livello periferico di rete si rende necessario anche in ottemperanza del principio di non discriminazione e di parità di trattamento interno-esterno qualora l'operatore offra tali servizi «a larga banda» alla clientela finale.

L'Autorità favorisce ed assicura condizioni di interconnessione nell'interesse di tutti gli utenti anche ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997. Da questo punto di vista l'Autorità tiene in particolare considerazione il mercato di riferimento, al fine di analizzare le condizioni di accesso e di interconnessione funzionali sia a stimolare un mercato competitivo, sia a garantire comunicazioni punto-punto soddisfacenti per gli utenti, sia ad assicurare uno sviluppo equo e adeguato di un mercato delle telecomunicazioni armonizzato a livello europeo ai sensi dell'art. 9, comma 1, della direttiva 97/33/CE. La valutazione delle condizioni di accesso offerte dall'operatore dominante attraverso i servizi di interconnessione contenuti nell'offerta di riferimento deve avvenire nel rispetto di motivazioni obiettive e non discriminatorie per evitare che i comportamenti posti in essere da tale operatore si rivelino delle barriere strategiche all'entrata e limitino di fatto la concorrenza.

L'eventuale rifiuto di concedere l'interconnessione alla rete periferica e alla rete di distribuzione potrebbe limitare lo sviluppo dei mercati sia sotto il profilo dei servizi sia sotto il profilo della fruibilità da parte di tutti gli utenti dei benefici della concorrenza anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 della direttiva 98/10/CE.

6. *Criteri di valutazione delle condizioni economiche.*

Ai sensi dell'art. 4, comma 7, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 gli operatori notificati come aventi notevole forza di mercato

devono dimostrare in modo analitico e disaggregato che le condizioni economiche applicate sono determinate in base ai principi di trasparenza e orientamento al costo. Ai sensi dell'art. 4, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e dell'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 23 aprile 1998, tali operatori hanno l'obbligo di disaggregare le condizioni economiche per servizi e componenti. In base a quanto stabilito al punto 1 della raccomandazione della Commissione 98/322/CE dell'8 aprile 1998, l'attuazione di sistemi di separazione contabile e di contabilità dei costi da parte degli operatori dominanti sono strumenti essenziali ai fini della tutela dei principi di trasparenza, orientamento al costo e disaggregazione.

L'Autorità, sulla base di informazioni obiettive, trasparenti, e disaggregate, tali da consentire l'identificazione dei costi dei singoli servizi di interconnessione e costruite su un livello di analiticità idoneo ad escludere che vi siano indebite discriminazioni tra la fornitura di servizi all'interno della stessa struttura societaria e all'esterno, valuta l'orientamento delle tariffe di interconnessione proposte agli effettivi costi dei servizi.

Ai sensi della stessa raccomandazione, l'approccio più adeguato per la fissazione dei prezzi di interconnessione è quello basato sui costi incrementali medi di lungo periodo in quanto è quello maggiormente compatibile con un mercato concorrenziale. A tal fine, l'art. 4, comma 7, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e l'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale 23 aprile 1998 stabiliscono entro il 1° gennaio 1999 la scadenza per introdurre una nuova metodologia volta alla determinazione delle condizioni economiche sulla base dei costi prospettici incrementali di lungo periodo.

Valutando le condizioni del mercato, l'Autorità può imporre tariffe massime di interconnessione ed accesso sulla base di livelli efficienti di concorrenzialità. L'Autorità ha inoltre il compito di garantire l'efficienza allocativa e di incentivare l'efficienza produttiva degli operatori nell'interesse degli utenti. A tal fine l'Autorità, ed in particolare la commissione per le infrastrutture e le reti, ha il potere di definire, nel rispetto dei principi di obiettività e trasparenza, le tariffe massime per l'interconnessione e l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni secondo criteri non discriminatori, con l'obiettivo di promuovere un mercato competitivo delle reti e dei servizi (in base all'art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 7) e all'art. 5, comma 1, lettera *a)* della legge n. 249/97 ed ai sensi dell'art. 4, comma 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997). Inoltre, l'Autorità può fissare, ai sensi dell'art. 14, comma 20, del decreto ministeriale 23 aprile 1998, metodologie di adeguamento dei livelli massimi delle condizioni economiche di offerta dei servizi di interconnessione.

A norma dell'art. 14, comma 5, del decreto ministeriale 23 aprile 1998, le condizioni economiche di accesso e di interconnessione contenute nell'offerta devono collocarsi all'interno dell'intervallo di valori stabilito nella raccomandazione della Commissione europea 98/195/CE, ovvero nei suoi eventuali successivi aggiornamenti. Il punto 4 della raccomandazione comunitaria 98/195/CE rileva che i prezzi di interconnessione basati sulla «buona prassi corrente» vengono utilizzati dalle autorità nazionali di regolamentazione per esaminare le tariffe di interconnessione della terminazione di chiamata proposte dagli operatori notificati, fino a quando non saranno disponibili i costi di interconnessione basati sui costi incrementali prospettici di lungo periodo. Il punto 5 della raccomandazione comunitaria 98/322/CE afferma, inoltre, che le autorità nazionali di regolamentazione possono chiedere l'applicazione di coefficienti di efficienza a riconoscimento del fatto che il ricorso a valori della «contabilità al costo attuale» per la rete può non riflettere integralmente i costi di un operatore efficiente. A tal fine costituiscono un riferimento adeguato gli oneri di interconnessione tariffari secondo la migliore prassi corrente di cui alla raccomandazione dell'8 gennaio 1998.

Qualora le condizioni economiche proposte siano superiori ai livelli indicati nella raccomandazione, Telecom Italia è tenuta a dimostrare e giustificare quantitativamente, ai sensi dello stesso decreto, lo scostamento delle proprie condizioni di offerta all'Autorità, la quale sottopone a consultazione pubblica la relativa documentazione.

In base all'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 23 aprile 1998 l'Autorità, nella valutazione delle condizioni economiche, può considerare: il grado di utilizzazione delle più avanzate tecnologie industrialmente disponibili anche sulla base di valutazioni tecniche ed economiche; i riferimenti alle condizioni economiche di interconnessione applicate in ambito europeo dagli organismi di telecomunicazioni calcolate anche sulla base della parità di potere d'acquisto; l'essenzialità dell'interconnessione alla rete anche per permettere la concorrenza tra gli organismi di telecomunicazioni in tale mercato; la creazione di ostacoli all'introduzione di un nuovo servizio nel mercato ovvero alla concorrenza su un mercato di servizi, già esistente o potenziale; l'imposizione di condizioni economiche eccessive; l'interesse degli utenti; l'interesse a garantire la parità di accesso; l'interesse pubblico.

Ritenuto che:

l'offerta di interconnessione di Telecom Italia, pervenuta all'Autorità in data 24 luglio 1998, non rispetta in modo esaustivo i principi di non discriminazione, trasparenza, obiettività e orientamento al costo al fine di consentire una concorrenza effettiva ai sensi delle direttive comunitarie 90/387/CE, 97/33/CE e 96/19/CE; dell'art. 4, comma 7, dell'art. 6, comma 16, e dell'art. 11, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 27 febbraio 1998. L'Offerta di interconnessione di riferimento costituisce un'offerta standard e non può discriminare fra operatori nelle condizioni economiche e tecniche in essa contenute ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *a)*, n. 7, della legge n. 249/1997; dell'art. 4, comma 7, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, dell'art. 8, comma 1 e dell'art. 14, comma 2 del decreto ministeriale 23 aprile 1998;

la documentazione presentata da Telecom Italia all'Autorità in data 24 luglio 1998 («Caratteristiche generali del sistema di contabilità dei costi e separazione contabile di Telecom Italia»), in data 31 luglio 1998 («Contabilità regolatoria di Telecom Italia per l'esercizio 1996»), in data 7 agosto 1998 («Il costing per i servizi di interconnessione»), in data 7 agosto 1997 («Contabilità regolatoria di Telecom Italia per l'esercizio 1997») e in data 21 ottobre 1998 («Offerta di interconnessione di Telecom Italia. Servizi di terminazione»), non giustifica allo stato lo scostamento delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento per i servizi di traffico commutato (locale, transito singolo e transito doppio) dai parametri indicati dalla raccomandazione della Commissione europea (98/195/CE), come previsto dall'art. 14, comma 5, del decreto ministeriale 23 aprile 1998;

in attesa della verifica della corrispondenza del sistema di contabilità dei costi e di separazione contabile di Telecom Italia ai criteri enunciati dagli articoli 8 e 9, nel rispetto dei principi di cui all'art. 4, commi 7 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e considerando il passaggio in prospettiva alla metodologia contabile basata sui costi incrementali prospettici di lungo periodo, possono applicarsi, per i servizi di traffico commutato di base, i valori massimi indicati nella raccomandazione della Commissione 98/195/CE per l'anno 1998 e nei successivi aggiornamenti;

la precitata offerta di interconnessione non comprende la descrizione delle offerte di interconnessione disaggregate per componenti e servizi, in funzione delle esigenze di mercato, nonché i termini e le relative condizioni, ai sensi dell'art. 4, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e dell'art. 14, comma 4, del decreto ministeriale 23 aprile 1998. L'ambito di applicazione e la tipologia dei servizi di interconnessione offerti, in attuazione del principio di disaggregazione, di cui all'art. 4, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 devono rispettare i contenuti ed i criteri dell'art. 14 con particolare riferimento ai commi 2, 11, 12, 14, 15, 16, 19 del decreto ministeriale 23 aprile 1998;

debbono essere previste adeguate condizioni di accesso periferico e a livello di rete di distribuzione, ai sensi dell'art. 4, commi 9, 10, 12, 16, dell'art. 5 e dell'art. 18, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, nonché dell'art. 14, commi 11, lettera *a)*, numeri 1, 2 e 16 del decreto ministeriale 23 aprile 1998;

sia nella considerazione delle modalità fisiche di interconnessione, sia nelle condizioni tecniche di offerta, non sussistono le condizioni giuridiche e tecniche per l'esclusione o l'impedimento tecnico dell'accesso ad alcuni servizi o modalità di accesso ai sensi dell'art. 14, comma 13, del decreto ministeriale 23 aprile 1998;

i servizi di interconnessione sono servizi offerti all'interfaccia di interconnessione e la loro offerta non può discriminare in base all'origine o destinazione delle chiamate o in base all'utilizzo in combinazione con altri servizi. Nel caso delle chiamate a lunga distanza nazionali ed internazionali ovvero interdistrettuali geografiche, internazionali, verso servizi mobili e personali e servizi satellitari, la chiamata sarà trattata ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 27 febbraio 1998 e sue eventuali modificazioni. Tali tipologie di chiamate dovranno essere offerte alle condizioni di interconnessione contenute nell'offerta di riferimento;

non sono stati specificati nell'offerta di riferimento parametri ed indicatori di qualità coerenti con quanto stabilito dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e dall'art. 14, comma 19, lettera *g)*, n. 3, del decreto ministeriale 23 aprile 1998;

non esistono validi motivi tecnici per giustificare l'esclusione di alcuni servizi dall'offerta di riferimento (sia servizi di base per il traffico commutato e non, sia servizi supplementari, accessori e avanzati offerti all'interfaccia di interconnessione) e che quindi tali servizi, anche in base a quanto stabilito dall'art. 14, comma 19, lettere *a), b)* e *c)* del decreto ministeriale 23 aprile 1998, vanno inclusi nell'offerta di riferimento. Vanno, inoltre, rispettate in modo esaustivo e trasparente, le modalità di interconnessione (punti fisici), compresa la co-locazione e la qualità delle interfacce di interconnessione in base a quanto stabilito dall'art. 14, comma 19, lettere *f)* e *g)*, del decreto ministeriale 23 aprile 1998. Analogamente vanno inserite, nell'offerta di riferimento, in modo chiaro e completo le clausole e le procedure tecniche, economiche e contabili di cui all'art. 14, comma 19, lettere *h), i), j), k), l), m)* e *n)*, del decreto ministeriale 23 aprile 1998;

Ritenuto altresì:

che è compito primario dell'Autorità promuovere tempestivamente un mercato competitivo delle reti e dei servizi e, considerata l'importanza di un'offerta di interconnessione che possa costituire un riferimento certo ed obiettivo per il mercato, non può essere ulteriormente ritardata la presenza di tale offerta sul mercato;

che l'Autorità ha il potere di imporre, ove ciò sia giustificato, modifiche all'offerta di interconnessione di riferimento, anche con efficacia retroattiva, in base a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, all'art. 7, paragrafo 3, della direttiva 97/33/CE e dalla normativa nazionale, all'art. 4, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e agli articoli 14, comma 8 e 15, comma 2, del decreto ministeriale 23 aprile 1998;

che in base all'art. 15, comma 2, del decreto ministeriale 23 aprile 1998, gli operatori concessionari del servizio di telecomunicazioni ad uso pubblico di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1994 e del 22 dicembre 1994, accedono all'offerta di riferimento di Telecom Italia a decorrere dall'adeguamento di tale offerta ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto ministeriale 23 aprile 1998. Tale offerta è pervenuta all'Autorità il 24 luglio 1998; pertanto si rende opportuno applicare le condizioni economiche per l'accesso e l'utilizzo della rete pubblica fissa contenute nell'offerta di interconnessione, con le modifiche appor-

tate in seguito al presente provvedimento, in luogo della disciplina prevista nelle convenzioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica citati, a partire dal 25 luglio 1998;

Delibera:

L'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del 24 luglio 1998 è approvata con le seguenti modifiche:

I. STRUTTURA DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO

L'Autorità dispone la modificazione delle seguenti parti dell'offerta di interconnessione di riferimento:

a) la soppressione del secondo capoverso del par. 4 a pag. 19 relativo al servizio di terminazione;

b) la sostituzione, nel sesto capoverso del par. 5.1, della frase «e destinate ad abbonati non appartenenti al distretto di origine» con la frase «nei limiti delle chiamate ammesse tramite carrier selection ai sensi del decreto ministeriale 27 febbraio 1998 e successive modificazioni»;

c) la soppressione dell'ultimo capoverso del par. 5.1 di pag. 22, relativo al servizio di «carrier selection» da abbonati Telecom Italia, in quanto rimanda a trattativa commerciale i servizi di «carrier selection» verso reti mobili, in contrasto con quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 27 febbraio 1998;

d) la soppressione del par. 5.5 a pag. 24, relativo all'ambito di applicazione dell'offerta di riferimento per traffico in carrier selection;

e) l'eliminazione del secondo e terzo (ultimo) capoverso del par. 6 di pag. 24 relativi all'utilizzazione del servizio di transito da parte dell'operatore interconnesso, in quanto tale servizio è fornito indistintamente a tutti gli operatori e della frase «e dall'operatore interconnesso» all'interno del primo capoverso;

f) l'eliminazione, all'interno del par. 8.3 (servizi da operatore) e del par. 8.4 (servizi automatici in decade 1) dei riferimenti che rimandano a trattativa commerciale le modalità tecniche di accesso a tali servizi e aggiunta di tali modalità (esplicitate) nell'offerta di riferimento;

2. L'Autorità, con riferimento a taluni servizi di interconnessione nell'offerta di riferimento, dispone quanto segue:

a) la riconsiderazione del servizio di carrier selection per le «utenze agevolate» sulla base di criteri socio-economici e/o della specificazione di tali utenze all'interno del servizio universale in base a successivi provvedimenti dell'Autorità in materia;

b) l'offerta di riferimento per l'accesso a livello periferico di rete e a livello di rete di distribuzione deve essere intesa come accesso al permutatore (lato utente) sito presso lo stadio di gruppo urbano e/o accesso al permutatore presso apparati periferici di rete (es. stadio di linea, multiplatori). Tale considerazione richiede che l'ambito di applicazione dei servizi disaggregati a livello periferico di rete e a livello di rete di distribuzione non sia limitato al servizio DECT in applicazione CTM e ai servizi Audiotex. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14, comma 11, lettera *a)*, numeri 1) e 2) del decreto ministeriale 23 aprile 1998, l'Autorità si impegna a costituire tempestivamente un tavolo tecnico composto da Telecom Italia, dagli operatori titolari di licenza individuale e presieduto dalla stessa Autorità al fine di emanare, entro un termine massimo di nove mesi dalla data di approvazione del presente provvedimento, le specifiche tecniche, procedurali ed economiche per l'attuazione di misure relative all'accesso a livello periferico e a livello di rete di distribuzione;

c) la modifica dei livelli di interconnessione offerti nelle aree metropolitane suddivise in più aree gateway: Milano, Roma, Torino. In tali aree deve essere possibile per l'operatore interconnesso l'attestazione ad un singolo SGT per tutte le aree gateway in cui è suddivisa l'area metropolitana e la raccolta/terminazione nella zona di copertura delle diverse aree gateway deve essere offerta a tariffe di interconnessione di singolo SGT. Inoltre, si richiede alla società Telecom Italia di presentare, entro un termine massimo di tre mesi dall'approvazione del presente provvedimento, una proposta di ridefinizione e riduzione del numero delle aree di raccolta sul territorio nazionale, non dipendente dall'architettura di rete di Telecom Italia, ma da criteri obiettivi ed efficienti sotto il profilo della concorrenza e della tutela degli utenti;

d) l'inserimento nell'offerta di riferimento delle condizioni tecniche ed economiche del servizio di doppio transito in raccolta rivolto agli operatori interconnessi nell'ambito dell'area territoriale specificata nella licenza;

e) l'inserimento nell'offerta di riferimento dell'accesso a numeri con addebito al chiamato, di customer care e di addebito ripartito di altri operatori da parte di abbonati Telecom Italia, in quanto l'offerta dovrebbe contenere i servizi di interconnessione offerti da Telecom Italia cioè dei servizi di raccolta di chiamate di clienti Telecom Italia verso numeri non geografici di altri operatori;

f) l'aggiunta, nella lista dei servizi con numerazione non geografica accessibili attraverso la rete di Telecom Italia dei servizi non contenuti nell'offerta di riferimento (es. 117, 1515, 186, 160);

g) l'aggiunta, nella lista dei servizi telefonici speciali offerti al pubblico, dei servizi non contenuti nell'offerta di riferimento (es. numero unico, televoto, chiamate di massa);

h) l'aggiunta, nella parte relativa ai servizi avanzati offerti all'interfaccia di interconnessione di cui al par. 11 di pag. 33, della frase «e PSTN ove tecnicamente possibile» (e conseguente eliminazione della restrizione ai soli utenti ISDN) e integrazione dei servizi supplementari con i seguenti servizi: avviso di chiamata, richiamata su occupato, conversazione a tre, conversazione intermedia.

II. CONDIZIONI ECONOMICHE CONTENUTE NELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO

1. L'Autorità dispone l'eliminazione dall'offerta di riferimento dei seguenti punti:

a) l'ultimo capoverso della premessa a pag. 8, laddove si enuncia l'aggiunta in sede di fatturazione ai valori economici definiti nell'offerta di riferimento della quota aggiuntiva derivante dalle disposizioni sul canone di concessione, in quanto non è possibile fare rientrare tale elemento all'interno delle condizioni economiche di interconnessione;

b) l'ultimo capoverso del par. 1.4 a pag. 12 relativo alla clausola che precede il pagamento delle spese di trasloco da parte dell'operatore interconnesso, in quanto dipendenti da impedimenti «temporali» di Telecom Italia i cui oneri non possono essere imputati agli operatori interconnessi;

c) del primo punto dell'ultimo capoverso del par. 6 di pag. 25, del corrispettivo aggiuntivo a fronte dei collegamenti trasmissivi per il transito del traffico verso la rete dell'operatore terzo già interconnesso alla rete di Telecom Italia, in quanto tale capacità trasmissiva è già stata pagata da tale operatore. Nel caso in cui venissero richiesti ampliamenti di tale capacità, sulla base delle previsioni di traffico tra l'operatore dalla cui rete viene originata la chiamata e l'operatore sulla cui rete termina la chiamata, sarà tale operatore ad adeguare la capacità trasmissiva in base alla modalità di realizzazione del kit di interconnessione prescelto.

2. L'Autorità dispone l'integrazione dell'offerta di riferimento con le condizioni economiche dei servizi aggiunti di cui al punto 2, sezione I del presente provvedimento.

3. L'Autorità dispone l'adeguamento delle tariffe dei servizi di terminazione e conseguentemente di raccolta (locale, transito singolo e transito doppio) alle tariffe massime previste dalla raccomandazione della Commissione Europea (98/195/CE) dell'8 gennaio 1998, per l'anno 1998 e ai livelli dei successivi aggiornamenti (C(98) 2234 del 29 luglio 1998) per l'anno 1999.

4. L'Autorità, inoltre dispone:

a) di richiedere a Telecom Italia di presentare una proposta, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, di criteri di definizione e di calcolo delle tariffe di terminazione, transito e di raccolta basate sulla distanza;

b) di richiedere a Telecom Italia informazioni e dati, per la successiva verifica, da parte dell'Autorità e sentito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, delle tariffe internazionali uscenti, finalizzata al controllo di eventuali forme di sussidio incrociato e di comportamenti anticoncorrenziali di natura predatoria da parte di Telecom Italia all'interno delle diverse direttrici internazionali di traffico. A tale proposito, l'Autorità si riserva la possibilità di intervenire, in un momento successivo alla verifica della contabilità del traffico internazionale, per imporre eventuali aggiustamenti tariffari;

c) di richiedere a Telecom Italia informazioni e dati per effettuare approfondimenti sui costi di raccolta da telefonia pubblica; sui costi di accesso di abbonato di altro operatore ai servizi di informazione (12, 176); sui costi del kit e dei collegamenti trasmissivi di interconnessione.

III. CARATTERISTICHE TECNICHE, QUALITATIVE E PROCEDURALI CONTENUTE NELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO

1. L'Autorità, dispone le seguenti modificazioni dell'offerta di riferimento:

a) l'aggiunta, nel par. 2.3, relativo alla co-locazione, di parametri standard di riferimento per la determinazione di condizioni tecnico-economiche (quali ad esempio: prezzo/m^2, costo orario della manodopera, ecc.) e la conseguente soppressione dell'ultimo capoverso che rimanda tali condizioni a trattativa commerciale;

b) l'aggiunta di ulteriori indicatori relativi alla qualità del traffico rispetto ai parametri contenuti nel par. 9.1. Considerando l'importanza della qualità dei servizi tra tutti gli operatori interconnessi, l'Autorità si riserva di costituire un tavolo tecnico su tale tematica;

c) l'esplicitazione e l'opportuna specificazione nell'offerta di riferimento delle procedure di fatturazione, dei termini di pagamento, delle procedure tecniche e dei tempi di modifica delle condizioni di interconnessione. Laddove non sia possibile in tempi brevi definire le procedure tecniche da adottare (modalità di modifica delle condizioni di interconnessione, modifica della rete, riconfigurazione delle centrali), e, fatto salvo il termine di preavviso fissato dal decreto ministeriale 23 aprile 1998, queste potranno essere definite e inserite nell'offerta di riferimento su richiesta dell'Autorità.

IV. CONDIZIONI GENERALI

1. L'Autorità dispone:

a) il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

b) le condizioni economiche contenute nell'offerta di interconnessione di riferimento pubblicata da Telecom Italia il 24 luglio 1998, con le modifiche apportate in seguito al presente provvedimento, si applicano a far data dal 1° gennaio 1998. Inoltre, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del decreto ministeriale 23 aprile 1998, tali condizioni si applicano in luogo della disciplina per la definizione delle condizioni economiche per l'accesso e l'utilizzo della rete pubblica fissa, prevista nelle convenzioni stipulate per l'offerta di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1994 e del 22 dicembre 1994 e successive determinazioni ministeriali, a partire dal 25 luglio 1998;

c) le integrazioni richieste dall'Autorità, laddove non siano previsti termini diversi, devono essere recepite da Telecom Italia e ripubblicate nell'offerta di riferimento modificata entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

d) il mancato rispetto da parte di Telecom Italia delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 31, della legge n. 249 del 31 luglio 1997;

e) il presente provvedimento è suscettibile di aggiornamenti ai sensi dell'art. 14, comma 20, del decreto ministeriale 23 aprile 1998, anche in relazione ai dati forniti da Telecom Italia e all'analisi e alla verifica del sistema di contabilità dei costi e di separazione contabile da parte di un soggetto indipendente incaricato dall'Autorità, ed al passaggio alla metodologia dei costi incrementali e prospettici di lungo periodo per la determinazione delle condizioni economiche di interconnessione.

Il presente provvedimento è notificato alla Società Telecom Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge n. 249/1997.

Napoli, 25 novembre 1998

Il presidente: CHELI

98A10624

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 22 ottobre 1998.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto legislativo n. 502/1992

Visto il decreto legislativo n. 517/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994;

Visto il decreto interministeriale 24 luglio 1996;

Vista la deliberazione del senato accademico del 5 dicembre 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 21 gennaio 1998;

Vista la nota di indirizzo del Ministero per la ricerca scientifica e tecnologica 16 giugno 1998;

Sentito il direttore amministrativo;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza», approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

l'art. 33 del Titolo IX dello statuto dell'Università «La Sapienza» relativo al corso di diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica è modificato come di seguito riportato:

tra gli insegnamenti del primo anno, secondo semestre, previsti dall'ordinamento degli studi del corso di diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica è inserito l'esame di lingua inglese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1998.

Il rettore: D'ASCENZO

98A10506

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del 21 luglio 1997, n. 245, del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento, in particolare l'art. 4, comma 1, lettere *a)* e *d)*;

Visto il decreto del 23 giugno 1997 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, rideterminazione dei settori scientifico disciplinari;

Vista la nota di indirizzo sull'autonomia didattica del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 maggio 1998;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di coordinamento delle università del Lazio nella seduta del 9 giugno 1998, per l'inserimento nel piano triennale 1998-2000;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal Consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, nella seduta del 21 aprile 1998;

Vista la delibera del Senato accademico del 17 giugno 1998;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 24 luglio 1998;

Decreta:

È istituito, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, il diploma universitario in «Scienza dei media e della comunicazione» secondo il seguente statuto.

Il corso di diploma viene inserito nell'ordinamento didattico universitario inerente la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN SCIENZA DEI MEDIA E DELLA COMUNICAZIONE
(*Scienza e tecnologia della comunicazione ipermediale*)

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI

Il corso è suddiviso in un anno propedeutico e in un biennio professionalizzante. L'anno propedeutico ha la funzione di non spingere lo studente ad una troppo veloce scelta curricolare e permette un facile raccordo a molti dei corsi di laurea e di diploma proposti dalle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e ingegneria.

I contenuti didattici dell'anno propedeutico definiscono in maniera chiara le differenze tra il corso di diploma qui proposto e quello di tecnico audiovisivo e multimediale istituito presso le facoltà di lettere e scienze della comunicazione. L'intento di questo corso, infatti, è quello di formare una figura consapevole non solo degli aspetti linguistico-strategici della comunicazione ipermediale ma anche degli strumenti hardware e software utilizzati nel comunicare.

Il biennio professionalizzante prevede due indirizzi: un primo indirizzato ad un pieno controllo elettronico-informatico delle «strutture» che permettono di comunicare, anche per fini didattici; un secondo indirizzato maggiormente verso la comprensione, il controllo e la gestione dei flussi ipermediali con particolare attenzione alle interfacce della comunicazione agli aspetti archivistici.

Art. 1.
Istruzione ed accesso

Il diploma di tecnico in scienza dei media e della comunicazione è istituito nelle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e nelle facoltà di ingegneria.

Il titolo di ammissione al corso è quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge n. 910/1969. I consigli delle strutture didattiche competenti annualmente, potranno proporre ai consigli di facoltà la programmazione degli accessi. In tal caso il numero dei posti disponibili sarà deliberato dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà.

Art. 2.
Finalità e durata del corso di diploma

Il corso di diploma ha durata triennale e si articola in un anno propedeutico e in un biennio professionalizzante. Il corso di diploma ha lo scopo di fornire gli strumenti tecnico-scientifici e metodologici per operare consapevolmente all'interno dei nuovi territori della comunicazione globale. Si intende provvedere alla formazione di tecnici specializzati in grado di controllare a pieno il processo produttivo e comunicazionale legato all'uso dei nuovi media. Attraverso l'acquisizione di solide metologie fisico-matematiche e tecnico-informatiche, la conoscenza organica dei linguaggi e della loro veicolazione mediatica; la sperimentazione creativa su tali linguaggi in chiave ipermediale, i diplomati di questo corso potranno collocarsi come esperti di «new media e comunicazione» in tutti gli organismi pubblici e privati in cui si intende sviluppare o far uso di strumenti ipermediali «on-e offline» per la comunicazione, l'editoria, lo spettacolo, la didattica, la documentazione archivistica.

Art. 3.
Manifesto degli studi

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare, il consiglio di facoltà:

definisce, su proposta del consiglio di corso di diploma, il piano di studi ufficiale del corso di diploma, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento che costituiscono le singole annualità corrispondenti, i cui nomi saranno desunti dai settori scientifico-disciplinari;

i crediti formativi associati alle unità didattiche del corso di diploma.

I consigli delle strutture didattiche competenti potranno sostituire gli insegnamenti indicati negli indirizzi quì di seguito riportati con altri strettamente

affini, con identiche formalità ed analogo contenuto culturale, e comunque entro lo stesso settore scientifico-disciplinare.

Art. 4.

Organizzazione degli studi

Il corso degli studi è composto da 15 annualità (corrispondenti a 180 crediti didattici).

Anno propedeutico:

1) Fisica Generale - settore B0lA;
2) Matematica - settore A02A;
3) Disegno industriale per la comunicazione visiva (dedicato alla modellazione e al CAD 3D) - settore H09C;

in alternativa:

Disegno automatico - settore H11X;
4) Laboratorio di programmazione e calcolo (dedicato alle basi della programmazione ad oggetti) - settore A04A;
5) Esperimentazioni di fisica (laboratorio di elettronica) - settore B01A;

Biennio professionalizzante.

I consigli delle strutture didattiche competenti potranno sostituire gli insegnamenti indicati qui di seguito con altri strettamente affini con identiche formalità ed analogo contenuto culturale, e comunque entro lo stesso settore scientifico-disciplinare.

6) Storia dell'Arte contemporanea (dedicato alla Storia dei linguaggi ed all'evoluzione delle strategie di comunicazione in arte) - settore L25C;

7) Metodi numerici per la grafica (teoria e tecnica delle elaborazione delle immagini) - settore A04A;

in alternativa:

Teoria e tecniche di elaborazione dell'immagine - settore K05A;

Elaborazioni di immagini - settore K05C;

Elaborazione e trasmissioni delle immagini - settore K03X;

8) Teoria e tecnica dei nuovi media (volta alle realizzazioni ipermediali) - settore Q05B;

9) Gestione dell'informazione aziendale (pubbliche e private) alternativa - settore I27X;

in alternativa:

Economia e tecnica della comunicazione aziendale - settore P02B;

Organizzazione ed economia dello spettacolo - settore L26B;

l0) Diritto della comunicazione - settore N0lX;

Indirizzo I:

11) Matematica applicato (volto allo studio della statistica e dell'elaborazione dei segnali) - settore A04A;

12) Laboratorio di fisica generale (informatica ed elettronica applicata al controllo di installazioni ipermediali) - settore B01A;

in alternativa:

Sistemi adattivi - settore K04X;

13) Laboratorio di fisica della materia (ottica, sensoristica e materiali utilizzati nei processi di comunicazione) - settore B03X;

14) Reti di calcolatori (con particolare riferimento alla trasmissione ipermediali) - settore K05A;

in alternativa:

Reti di telecomunicazioni - settore K03X;

Sistemi di comunicazione - settore K03X;

15) Preparazione di esperienze didattiche (volto all'insegnamento a distanza) - settore B0lC;

Indirizzo II:

11) Elaborazione elettronica di segnali ed immagini (volta al trattamento dei segnali sonori digitali ed al loro inserimento in installazioni ipermediali) - settore K01X;

in alternativa:

Musica elettronica - settore L27B;

12) Basi di dati - settore K05A;

13) Teoria e tecnica del linguaggio cinematografico (e videografico) - settore L26B;

in alternativa:

Semiologia del cinema e degli audiovisivi - settore L26B;

14) Storia e tecnica dei linguaggio fotografico - settore L26B;

15) Teoria e tecnica della comunicazione di massa - settore Q05B.

L'attività didattica comprende inoltre due prove di lingua:

una di lingua inglese ed un'altra a scelta tra francese, tedesco, spagnolo.

Gli studenti potranno chiedere al consiglio del corso di riconoscimento dei crediti didattici relativi ad altre attività formative svolte entro e fuori delle Università. Sull'ammissibilità delle richieste delibera il consiglio di facoltà su proposta del consiglio del corso.

Art. 5.

Tirocini professionali e stages

Il consiglio della struttura didattica dovrà prevedere al terzo anno di corso attività seminariali aggiuntive, stagies presso settori audiovisivi di imprese, o imprese audiovisive, pubbliche e private, attraverso convenzioni e consorzi, rivolti anche ad offrire un possibile sostegno al corso in risorse e attrezzature. Nel manifesto degli studi annuale saranno resi noti i crediti didattici associati a tali attività.

Art. 6.

Esame finale di titolo di studio rilasciato dal corso di diploma

L'esame finale consiste nella discussione di un progetto realizzato dallo studente ed assegnatogli dalla struttura didattica competente, tenuto conto del percorso formativo e dell'attività didattica di tirocinio svolta dallo studente.

Lo studente è ammesso a sostenere l'esame finale quando ha accumulato un totale di 180 crediti formativi.

Il titolo di studio rilasciato è il diploma universitario di tecnico in scienza dei media e della comunicazione.

Su richiesta dello studente saranno rilasciati, anche se il corso di diploma non viene completato, certificati che attestino il numero di crediti didattici già acquisiti e le materie ad essi relativi.

Art. 7.

Proseguimento degli studi

Il diploma si raccorda con i corsi di laurea istituiti presso le facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ed ingegneria.

Ai fini del conseguimento delle lauree previste dalle facoltà di cui al comma precedente, sono riconosciuti gli insegnamenti del corso di diploma seguito con esito positivo in relazione al sistema dei crediti didattici determinato a norma dell'art. 1 comma II, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con i piani di studio approvati dal competente organismo didattico per il corso di studi al quale si chiede l'iscrizione.

Roma, 29 ottobre 1998

Il rettore: FINAZZI AGRÒ

98A10507

UNIVERSITÀ DI LECCE

DECRETO 30 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Lecce, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1200 del 22 giugno 1968 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 ottobre 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Rilevata la necessità di apportare modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 16, relativo alle modifiche di statuto;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 ed il decreto ministeriale 22 maggio 1995;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche di questo Ateneo, nonché le conseguenti modifiche di statuto;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 5 agosto 1997;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, è ulteriormente modificato come appresso:

(Omissis).

CAPO VI

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Articolo unico

La facoltà di ingegneria conferisce le seguenti lauree:

1) laurea in ingegneria informatica;
2) laurea in ingegneria dei materiali;
3) diploma universitario di ingegneria informatica.

La durata degli studi è di cinque anni. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «Dottore in ingegneria» con la specificazione del corso di laurea seguito.

1. Allo scopo di permettere l'approfondimento in un particolare campo sia di competenze di tipo metodologico, sia di tecniche progettuali, realizzative e di gestione, i sottoindicati corsi di laurea possono essere articolati negli indirizzi sottoriportati:

Laurea in ingegneria informatica:

Indirizzi: A1) Automatica e sistemi di automazione industriale; A2) Sistemi e applicazioni informatici.

Dell'indirizzo eventualmente seguito viene fatta menzione sul certificato di laurea. Nell'ambito di ogni indirizzo possono essere inoltre individuati orientamenti definiti annualmente su proposta dei competenti consigli di corso di laurea.

2. Ciascuno dei cinque anni di corso può essere articolato in due periodi didattici (semestri), ciascuno della durata di almeno tredici settimane di effettiva attività. Al termine di ogni semestre, e prima dell'inizio del primo semestre dell'anno accademico successivo, è prevista una sessione di esami della durata di almeno quattro settimane.

Ciascun anno di corso comporta un totale di almeno seicento ore di attività didattico-formativa, teorica, teorico-pratica, comprensiva delle attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di progetti e di elaborati, ecc.).

L'attività didattico-formativa è organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati.

Il corso di insegnamento monodisciplinare è costituito da ottanta-centoventi ore di attività didattiche.

Per motivate necessità didattiche possono essere istituiti corsi di insegnamento monodisciplinari di durata ridotta, costituiti da quaranta-sessanta ore di attività didattiche, corrispondenti a mezza annualità.

Il corso di insegnamento integrato è costituito come un corso di insegnamento monodisciplinare, ma le lezioni sono svolte in moduli coordinati di almeno venti ore ciascuno da due, o al più tre, professori di ruolo che faranno tutti parte della commissione di esame.

Nell'ambito della sperimentazione didattica, anche al fine di facilitare il ricorso alle esperienze e professionalità esterne, nella predisposizione dei *curricula* possono essere utilizzati anche altri moduli didattici (quali corsi intensivi brevi, seminari, laboratori, ecc.) da quotarsi in frazioni di annualità sino ad una concorrenza massima di due annualità.

3. Per l'iscrizione agli anni successivi al primo lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato i relativi esami per un totale di annualità, scelte tra quelle indicate dai competenti consigli di corso di laurea, pari a due per l'iscrizione al secondo anno, cinque per l'iscrizione al terzo anno, otto per l'iscrizione al quarto anno, dodici per l'iscrizione al quinto anno. In caso di non superamento del previsto numero minimo di esami, lo studente dovrà iscriversi come fuori corso.

Durante il primo triennio del corso di laurea, lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di una lingua straniera, superando una prova di accertamento le cui modalità saranno definite dal consiglio di facoltà.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito insegnamenti ufficiali e superato i relativi esami per un numero minimo di ventotto annualità per i corsi di laurea in ingegneria informatica ed ingegneria dei materiali.

Le annualità obbligatorie necessarie per il conseguimento della laurea sono indicate, per ciascuna delle lauree di cui all'art. 80 e degli eventuali indirizzi in cui sono articolate, successivamente. Tali annualità fanno riferimento alle tabelle *B, C* e *D* della tabella XXIX allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 20 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 agosto 1989 e tengono conto dei numeri minimi indicati all'undicesimo comma dell'art. 5 della stessa tabella XXIX del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1995.

Le rimanenti annualità necessarie per il raggiungimento del numero minimo indicato al terzo comma di questo stesso articolo vengono scelte dallo studente nell'ambito degli insegnamenti indicati, sia separatamente che raggruppati in distinti indirizzi e/o orientamenti, dal manifesto annuale degli studi per lo specifico corso di laurea, ovvero sostituiti, sino alla concorrenza massima di due annualità, dai moduli didattici di cui al settimo comma, p. 2.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi attinente alle materie del corso di laurea svolta sotto il controllo di uno o più relatori, di regola scelti tra i docenti della facoltà, e con le modalità stabilite dal consiglio di facoltà.

4. *A)* Laurea in ingegneria informatica.

Per il conseguimento della laurea in ingegneria informatica sono obbligatorie le seguenti ventitrè annualità, indicate per settore disciplinare o per insieme di settori disciplinari (in questo ultimo caso possono essere attivati corsi di insegnamento integrati), di cui:

a) le seguenti 9 annualità secondo la tabella *B*:

4 nei settori:

A02A Analisi matematica;
A01C Geometria;
A01A Logica matematica;
A01B Algebra;
A03X Fisica matematica;
A04A Analisi numerica;
A02B Probabilità e statistica matematica;
S01A Statistica;

2 nel settore: B01A Fisica generale;

1 nel settore: K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni;

1 nel settore: C06X Chimica;

1 nei settori:

I27X Ingegneria economico-gestionale;
P01A Economia politica;

b) le seguenti 6 annualità secondo la tabella *C*.2:

1 nei settori:

H07A Scienza delle costruzioni;
I04C Sistemi e tecnologie energetici;
I05A Fisica tecnica industriale;
I05B Fisica tecnica ambientale;
I07X Meccanica applicata alle macchine;

1 nel settore: I17X Elettrotecnica;
1 nel settore: K01X Elettronica;
1 nel settore: K03X Telecomunicazioni;
1 nel settore: K04X Automatica;

1 nel settore: K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni;

c) le seguenti 5 annualità caratterizzanti il corso di laurea (tabella *D*.2.3.):

2 nei settori: K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni;

1 nel settore: A04B Ricerca operativa;

1 nel settore: K04X Automatica;

1 nei settori:

K01X Elettronica;

K03X Telecomunicazioni.

Per l'indirizzo Automatica e Sistemi di automazione industriale sono inoltre obbligatorie le seguenti 3 annualità:

2 nel settore: K04X Automatica;

1 nel settore:

K04X Automatica;

K10X Misure elettriche ed elettroniche.

Per l'indirizzo Sistemi ed applicazioni informatici sono inoltre obbligatorie le seguenti 3 annualità:

3 nei settori:

K05A Sistemi di elaborazione delle infomazioni;

K05B Informatica.

5. *B)* Laurea in ingegneria dei materiali.

Per il conseguimento della laurea in ingegneria dei materiali sono obbligatorie le seguenti 24 annualità, indicate per settore disciplinare o per insieme di settori disciplinari (in questo ultimo caso possono essere attivati corsi di insegnamento integrati), di cui:

a) le seguenti 9 annualità secondo la tabella *B*:

4 nei settori:

A02A Analisi matematica;

A01C Geometria;

A01A Logica matematica;

A01B Algebra;

A03X Fisica matematica;

A04A Analisi numerica;

A02B Probabilità e statistica matematica;

S01B Statistica per la ricerca sperimentale;

2 nel settore: B01A Fisica generale;

1 nei settori:

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni;

K05B Informatica;

1 nel settore: C06X Chimica;

1 nel settore:

I27X Ingegneria economico-gestionale;

P01A Economia politica;

b) le seguenti 7 annualità secondo la tabella *C*.3:

1 nei settori:

H07A Scienza delle costruzioni;

H07B Tecnica delle costruzioni;

1 nei settori:

I07X Meccanica applicata alle macchine;

I09X Disegno e metodi dell'ingegneria industriale;

1 nei settori:

I05A Fisica tecnica industriale;

I05B Fisica tecnica ambientale;

I15B Principi di ingegneria chimica;

1 nei settori:

I17X Elettrotecnica;

I18X Convertitori, macchine e azionamenti elettrici;

1 nel settore:

I04A Propulsione aerospaziale;

I04B Macchine a fluido;

I04C Sistemi e tecnologie energetici;

1 nei settori:

I10X Tecnologie e sistemi di lavorazione;

I14A Scienza e tecnologia dei materiali;

1 nei settori:

K01X Elettronica;

K04X Automatica;

c) le seguenti 8 annualità caratterizzanti il corso di laurea (tabella *D*.3.3.):

2 nei settori:

B03X Struttura della materia;

I15A Chimica fisica applicata;

1 nel settore: I13X Metallurgia;

2 nei settori:

I10X Tecnologie e sitemi di lavorazione;

I14A Scienza e tecnologia dei materiali;

1 nei settori:

I06X Misure meccaniche e termiche;

I08A Progettazione meccanica e costruzione di macchine;

1 nei settori:

I17X Elettrotecnica;

K10X Misure elettriche ed elettroniche;

1 nei settori:

I11X Impianti industriali meccanici;

I13X Metallurgia;

I15C Impianti chimici.

6. Il consiglio di facoltà predispone annualmente, su proposta dei competenti consigli di corso di laurea, il manifesto annuale degli studi, che costituisce il piano di studi ufficiale della facoltà.

Tale manifesto stabilisce:

quali indirizzi, tra quelli previsti al punto 1 e quali orientamenti sono attivati;

i corsi di insegnamento (monodisciplinari, monodisciplinari a durata ridotta o integrati), scelti tra quelli indicati nel successivo punto 7, che costituiscono le

annualità obbligatorie per ogni corso di laurea, compreso l'eventuale indirizzo, nel rispetto di quanto specificato nei precedenti punti 4 e 5;

i corsi di insegnamento, scelti sempre tra quelli indicati nel successivo punto 7, necessari al raggiungimento del numero minimo di annualità indicato al terzo comma del precente punto 3, precisando quali siano obbligatori, e quali siano a scelta dello studente, eventualmente raggruppati in distinti orientamenti. Tali corsi possono essere determinati, fino ad un massimo di due annualità, tenendo conto di quanto previsto dal settimo comma del precedente punto 2;

la suddivisione temporale di ciascun corso integrato tra le varie discipline che vi concorrono, tenendo conto dei limiti di cui al sesto comma del precedente punto 2;

la collocazione degli insegnamenti negli anni di corso e negli eventuali semestri.

L'identità di denominazione di insegnamenti impartiti in diversi corsi di laurea o in diversi indirizzi non comporta necessariamente identità di programma, di trattazione o di docente.

Il manifesto annuale degli studi conterrà inoltre:

le eventuali precedenze da rispettare nel sostenere gli esami (propedeucità);

l'eventuale elenco degli insegnamenti la cui frequenza e relativo esame condizionano il passaggio agli anni di corso successivi al primo, di cui al primo comma del punto 3;

le modalità di accertamento della conoscenza pratica e della comprensione di una lingua straniera, di cui al secondo comma del punto 3;

le norme relative alle modalità di svolgimento dell'esame di laurea.

7. Elenco generale, articolato per settori disciplinari, degli insegnamenti che possono essere impartiti nella facoltà, a norma degli articoli 5 e 6 della tabella XXIX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 e inclusi nella tabella *F* allegata alla stessa tabella XXIX.

A01A - *Logica matematica*:

1) Istituzioni di logica matematica;

2) Logica matematica;

A01B - *Algebra*:

1) Algebra;

2) Algebra ed elementi di geometria;

A01C - *Geometria*:

1) Geometria;

2) Geometria descrittiva;

3) Geometria differenziale;

4) Geometria e algebra;

5) Istituzioni di matematiche;

A02A - *Analisi matematica*:

1) Analisi funzionale;

2) Analisi matematica;

3) Calcolo delle variazioni;

4) Metodi matematici per l'ingegneria;

5) Teoria delle funzioni;

6) Teoria matematica dei controlli;

A02B - *Probabilità e statistica matematica*:

1) Calcolo delle probabilità;

2) Metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;

3) Statistica matematica;

4) Teoria dei giochi;

5) Teoria delle decisioni;

6) Teoria dell'affidabilità;

A03X - *Fisica matematica*:

1) Meccanica del continuo;

2) Fisica matematica;

3) Meccanica analitica;

4) Meccanica razionale;

5) Meccanica superiore;

6) Sistemi dinamici;

7) Matematica applicata (settore A03X);

A04A -*Analisi numerica*:

1) Analisi numerica;

2) Calcolo numerico;

3) Calcolo numerico e programmazione;

4) Metodi numerici per l'ingegneria;

5) Matematica applicata (settore A04A);

A04B - *Ricerca operativa*:

1) Modelli di sistemi di produzione;

2) Modelli di sistemi di servizio;

3) Metodi e modelli per la logistica;

4) Metodi e modelli per il supporto alle decisioni;

5) Metodi e modelli per l'organizzazione e la gestione;

6) Metodi e modelli per la pianificazione territoriale;

7) Ottimizzazione;

8) Ottimizzazione combinatoria;

9) Programmazione matematica;

10) Ricerca operativa;

11) Tecniche di simulazione;

B01A- *Fisica generale*:

1) Esperimentazioni di fisica;

2) Fisica generale;

3) Fisica superiore;

4) Metrologia;

5) Ottica elettronica;

6) Strumentazioni fisiche;

B03X - *Struttura della materia*:

1) Elettronica quantistica;

2) Fisica atomica;

3) Fisica dei metalli;

4) Fisica dei laser;

5) Fisica dei plasmi;

6) Fisica dei semiconduttori;

7) Fisica delle basse temperature;

8) Fisica delle superfici;

9) Fisica dello stato solido;

10) Ottica quantistica;

11) Struttura della materia;

12) Superconduttività;

C06X - *Chimica*:

1) Chimica;

2) Sintesi e controllo dei prodotti chimici;

3) Sperimentazioni di chimica;

H01A - *Idraulica*:

1) Dinamica della turbolenza;

2) Idraulica;

3) Idraulica ambientale;

4) Idraulica dei mezzi porosi;

5) Idraulica fluviale;

6) Idraulica numerica;

7) Idrodinamica;

8) Idroelasticità;

9) Meccanica dei fluidi;

10) Misure e controlli idraulici;

11) Modellistica idraulica;

H07A - *Scienza delle costruzioni:*

1) Calcolo anelastico e a rottura delle strutture;

2) Dinamica delle strutture;

3) Instabilità delle strutture;

4) Meccanica computazionale delle strutture;

5) Meccanica dei materiali e della frattura;

6) Meccanica dei solidi;

7) Ottimizzazione e identificazione delle strutture;

8) Scienza delle costruzioni;

9) Sicurezza e affidabilità delle costruzioni;

10) Sperimentazione dei materiali dei modelli e delle strutture;

11) Statica;

12) Teoria delle strutture;

H07B - *Tecnica delle costruzioni*:

1) Calcolo automatico delle strutture;

2) Costruzioni in zona sismica;

3) Problemi strutturali dei monumenti e dell'edilizia storica;

4) Progetto di strutture;

5) Sperimentazione, collaudo e controllo delle costruzioni;

6) Strutture di fondazione;

7) Strutture prefabbricate;

8) Strutture speciali;

9) Tecnica delle costruzioni;

10) Teoria e progetto dei ponti;

11) Teoria e progetto delle costruzioni in acciaio;

12) Teoria e progetto delle costruzioni in calcestruzzo armato e precompresso;

I03X - *Fluidodinamica*:

1) Aeroacustica;

2) Aerodinamica;

3) Aerodinamica degli aeromobili;

4) Aerodinamica sperimentale;

5) Dinamica dei gas rarefatti;

6) Fisica dei fluidi e magnetofluidodinamica;

7) Fluidodinamica;

8) Fluidodinamica ambientale;

9) Fluidodinamica dei sistemi naturali;

10) Fluidodinamica numerica;

11) Fluidodinamica sperimentale;

12) Gasdinamica;

13) Modellistica della turbolenza;

14) Principi di aeroelasticità;

15) Termofluidodinamica;

I04A - *Propulsione aerospaziale*:

1) Combustione nei sistemi propulsivi;

2) Diagnostica dei propulsori;

3) Dinamica e controllo dei propulsori;

4) Endoreattori;

5) Fluidodinamica dei sistemi propulsivi;

6) Fluidodinamica delle turbomacchine;

7) Impianti propulsivi aeronautici;

8) Motori per aeromobili;

9) Propulsione aerospaziale;

10) Propulsori astronautici;

11) Sistemi di propulsione missilistica;

12) Sistemi di propulsione transatmosferica;

13) Sperimentazione sui propulsori;

I04B - *Macchine a fluido*:

1) Combustione e gasdinamica delle macchine;

2) Conversione dell'energia;

3) Dinamica e controllo delle macchine;

4) Energetica applicata;
5) Fluidodinamica delle macchine;
6) Macchine;
7) Macchine marine;
8) Macchine per impianti frigoriferi e per pompe di calore;
9) Modelli delle macchine;
10) Motori a combustione interna;
11) Motori termici per trazione;
12) Oleodinamica e pneumatica;
13) Progetto di macchine;
14) Sperimentazione sulle macchine;
15) Turbomacchine;

I04C - *Sistemi e tecnologie energetici*:
1) Centrali termiche;
2) Collaudo e normativa delle macchine e degli impianti motori;
3) Diagnostica degli impianti motori;
4) Generatori di vapore;
5) Gestione delle macchine e dei sistemi energetici;
6) Impianti di potenza per applicazioni spaziali;
7) Impianti per la cogenerazione ed il risparmio energetico;
8) Impiego industriale dell'energia;
9) Interazione fra le macchine e l'ambiente;
10) Macchine (settore I04C);
11) Macchine e sistemi energetici speciali;
12) Modellistica e simulazione degli impianti motori;
13) Sistemi energetici;
14) Sistemi propulsivi;
15) Tecnologie delle energie rinnovabili;

I05A - *Fisica tecnica industriale*:
1) Criogenia;
2) Energetica;
3) Fisica tecnica;
4) Gestione dell'energia;
5) Impianti termotecnici;
6) Misure e regolazioni termofluidodinamiche;
7) Modelli per la termotecnica;
8) Proprietà termofisiche dei materiali;
9) Tecnica del freddo;
10) Termocinetica alle alte temperature;
11) Termodinamica applicata;
12) Termofluidodinamica applicata;
13) Termofluidodinamica dei sitemi naturali;
14) Termotecnica;
15) Trasmissione del calore;

I05B - *Fisica tecnica ambientale*:
1) Acustica applicata;
2) Climatologia dell'ambiente costruito;
3) Energie rinnovabili per uso termico;
4) Fisica tecnica (settore I05B);
5) Fisica tecnica ambientale;
6) Gestione dei servizi energetici;
7) Gestione delle risorse energetiche nel territorio;
8) Illuminotecnica;
9) Impianti speciali di climatizzazione;
10) Impianti tecnici;
11) Misure fisico-tecniche e regolazioni;
12) Modelli per il controllo ambientale;
13) Sistemi energetici integrati;
14) Tecnica del controllo ambientale;
15) Termofisica dell'edificio;

I06X - *Misure meccaniche e termiche*:
1) Fondamenti della misurazione;
2) Metrologia generale meccanica;
3) Misure e controlli sui sistemi meccanici;
4) Misure e controllo di qualità nella produzione meccanica;
5) Misure e strumentazioni industriali;
6) Misure meccaniche, termiche e collaudi;
7) Misure per la diagnostica e l'affidabilità nei sistemi meccanici;
8) Misure termiche e regolazione;
9) Norme e procedure di qualificazione meccanica;
10) Sensori e trasduttori per misure meccaniche e termiche;
11) Sistemi di elaborazione di misure di grandezze aleatorie;
12) Sistemi di elaborazione di misure di grandezze dinamiche;
13) Sistemi di elaborazione di misure meccaniche e termiche;

I07X - *Meccanica applicata alle macchine:*
1) Analisi assistita di sistemi meccanici;
2) Automazione a fluido;
3) Controllo delle vibrazioni e del rumore;
4) Diagnostica dei sistemi meccanici;
5) Elementi di meccanica teorica e applicata;
6) Meccanica applicata alle macchine;
7) Meccanica degli azionamenti;
8) Meccanica dei robot;
9) Meccanica del veicolo;
10) Meccanica delle macchine automatiche;
11) Meccanica delle vibrazioni;
12) Meccatronica;
13) Modellistica e simulazione dei sitemi meccanici;
14) Progettazione meccanica funzionale;
15) Regolazione e controllo dei sistemi meccanici;
16) Sperimentazione sui sistemi meccanici;
17) Teoria e tecnica della lubrificazione;
18) Tribologia;

I08A - *Progettazione meccanica e costruzione di macchine*:

1) Affidabilità e sicurezza delle costruzioni meccaniche;

2) Comportamento meccanico dei materiali;

3) Costruzione di azionamenti oleodinamici e pneumatici;

4) Costruzione di macchine;

5) Costruzione di macchine automatiche e robot;

6) Costruzioni di motori;

7) Costruzioni meccaniche di precisione;

8) Elementi costruttivi delle macchine;

9) Qualità nella progettazione e nella costruzione delle macchine;

10) Principi e metodologie della progettazione meccanica;

11) Progettazione assistita di strutture meccaniche;

12) Progettazione dei sistemi meccanici in campo dinamico;

13) Progettazione e costruzione di sistemi meccanici;

14) Progettazione meccanica con materiali non convenzionali;

15) Tecnica delle costruzioni meccaniche;

I08B - *Meccanica sperimentale*:

1) Analisi sperimentale delle tensioni;

2) Controlli non distruttivi;

3) Controllo di qualità;

4) Diagnostica strutturale;

5) Meccanica dei materiali;

6) Meccanica sperimentale;

I08C - *Costruzione di veicoli terrestri*:

1) Costruzione di autoveicoli;

2) Costruzione di macchine (settore I08C);

3) Costruzione di macchine agricole;

4) Costruzione di macchine movimento terra;

5) Costruzione di materiale ferroviario;

6) Costruzione di motori per veicoli terrestri;

7) Costruzione e tecnologia del pneumatico e degli antivibranti;

8) Progettazione degli elementi dell'autotelaio;

9) Progetto delle carrozzerie;

10) Sperimentazione ed affidabilità dell'autoveicolo;

I09X - *Disegno e metodi dell'ingegneria industriale*:

1) Disegno assistito dal calcolatore;

2) Disegno di impianti e di sistemi industriali;

3) Disegno di macchine;

4) Disegno tecnico aerospaziale;

5) Disegno tecnico industriale;

6) Disegno tecnico navale;

7) Elaborazione dell'immagine per la progettazione industriale;

8) Fondamenti e metodi della progettazione industriale;

9) Grafica computazionale tecnica;

10) Metodi di comunicazione tecnica;

11) Modellazione geometrica delle macchine;

12) Normazione industriale ed ingegnerizzazione;

I10X - *Tecnologie e sistemi di lavorazione:*

1) Gestione industriale della qualità;

2) Macchine utensili;

3) Modelli funzionali per l'industria;

4) Plasticità e lavorazione per deformazione plastica;

5) Processi di produzione robotizzati;

6) Produzione assistita da calcolatore;

7) Programmazione e controllo della produzione;

8) Sistemi integrati di produzione;

9) Studi di fabbricazione;

10) Tecnica della saldatura e delle giunzioni;

11) Tecnologia meccanica;

12) Tecnologie dei materiali non convenzionali;

13) Tecnologie della produzione aeronautica;

14) Tecnologie generali dei materiali;

15) Tecnologie speciali;

I11X - *Impianti industriali meccanici*:

1) Ergotecnica;

2) Gestione degli impianti industriali;

3) Gestione dei progetti di impianto;

4) Gestione della produzione industriale;

5) Impianti e sistemi di trasporto;

6) Impianti industriali;

7) Impianti meccanici;

8) Impianti speciali;

9) Logistica industriale;

10) Servizi generali di impianto;

11) Sicurezza degli impianti industriali;

12) Sistemi di produzione automatizzati;

13) Strumentazione e automazione industriale;

14) Tecnologie industriali;

I12B - *Impianti nucleari*:

1) Dinamica e controllo degli impianti nucleotermoelettrici;

2) Energetica e sistemi nucleari;

3) Garanzia della qualità e affidabilità nelle tecnologie nucleari;

4) Impianti di separazione isotopica;

5) Impianti nucleari;
6) Ingegneria dei reattori nucleari a fusione;
7) Ingegneria del nocciolo;
8) Localizzazione dei sistemi energetici;
9) Progetti e costruzioni nucleari;
10) Protezione e sicurezza negli impianti nucleari;
11) Regolazione ed esercizio degli impianti nucleari;
12) Sicurezza e analisi di rischio;
13) Tecnologia dei materiali nucleari;
14) Tecnologie e applicazioni nucleari;
15) Termoidraulica;
16) Termotecnica del reattore;

I13X - *Metallurgia*:
1) Chimica metallurgica;
2) Elettrometallurgia;
3) Fonderia;
4) Impianti metallurgici;
5) Interazione metallo-ambiente;
6) Materiali metallici;
7) Metallurgia;
8) Metallurgia dei metalli non ferrosi;
9) Metallurgia fisica;
10) Metallurgia meccanica;
11) Metodologie metallurgiche e metallorgrafiche;
12) Scienza dei metalli;
13) Siderurgia;
14) Tecnologia dei materiali metallici;
15) Tecnologie metallurgiche;

I14A - *Scienza e tecnologia dei materiali*:
1) Analisi strumentale e controllo dei materiali;
2) Chimica e tecnologia dei combustibili e lubrificanti;
3) Chimica e tecnologia del restauro e della conservazione dei materiali;
4) Corrosione e protezione dei materiali;
5) Scienza dei materiali;
6) Scienza e tecnologia dei materiali;
7) Scienza e tecnologia dei materiali aeronautici ed aerospaziali;
8) Scienza e tecnologia dei materiali ceramici;
9) Scienza e tecnologia dei materiali compositi;
10) Scienza e tecnologia dei materiali elettrici;
11) Scienza e tecnologia dei materiali nucleari;
12) Scienza e tecnologia dei vetri;
13) Tecnologia dei materiali e chimica applicata;
14) Tecnologia e chimica applicate alla tutela dell'ambiente;
15) Tecnologie di chimica applicata;

I14B - *Materiali macromolecolari*:
1) Applicazioni dei materiali macromolecolari;
2) Chimica macromolecolare;
3) Ingegneria dei materiali macromolecolari;
4) Materiali polimerici;
5) Materie plastiche;
6) Processi e tecnologie di produzione di plastomeri, elastomeri e fibre;
7) Proprietà fisiche e tecnologie degli alti polimeri;
8) Scienza e tecnologia dei materiali compositi a matrice polimerica;
9) Scienza e tecnologia dei materiali polimerici;
10) Struttura dei materiali macromolecolari;
11) Tecnologia dei polimeri;

I15A - *Chimica fisica applicata*:
1) Chimica delle superfici;
2) Chimica fisica applicata;
3) Chimica fisica dei materiali elettrici;
4) Chimica fisica dei materiali solidi;
5) Chimica fisica dei polimeri;
6) Chimica fisica dei sistemi dispersi;
7) Corrosione e protezione dei materiali metallici;
8) Elettrochimica applicata;
9) Processi elettrochimici;
10) Tecnologie elettrochimiche;
11) Teoria della corrosione;

I15B - *Principi di ingegneria chimica*:
1) Cinetica chimica applicata;
2) Fenomeni di trasporto;
3) Fluidodinamica dei sistemi multifase;
4) Fondamenti dei processi di separazione;
5) Meccanica dei fluidi non-newtoniani;
6) Meccanismi e cinetica dei processi di combustione;
7) Principi di ingegneria biochimica;
8) Principi di ingegneria chimica;
9) Principi di ingegneria chimica ambientale;
10) Proprietà termodinamiche e di trasporto;
11) Reattori chimici;
12) Reologia dei sistemi omogenei ed eterogenei;
13) Termodinamica dell'ingegneria chimica;

I15C - *Impianti chimici*:
1) Affidabilità e sicurezza dell'industria di processo;
2) Apparecchiature per il trattamento dei solidi;
3) Combustione;
4) Impianti biochimici (settore I15C);
5) Impianti chimici;
6) Impianti chimici nucleari;
7) Impianti dell'industria alimentare;
8) Impianti dell'industria di processo;
9) Impianti di trattamento degli effluenti inquinanti;
10) Ingegneria chimica ambientale;
11) Processi e impianti industriali chimici;

12) Progettazione di apparecchiature dell'industria chimica;

13) Progettazione di reattori chimici;

14) Strumentazione e controllo degli impianti chimici;

15) Tecnica della sicurezza ambientale;

I15E - *Chimica industriale e tecnologica*:

1) Catalisi industriale;

2) Chimica industriale (limitatamente a: ingegneria);

3) Chimica industriale organica;

4) Fondamenti di chimica industriale;

5) Processi biologici industriali;

6) Processi dell'industria alimentare;

7) Processi di produzione di materiali macromolecolari;

8) Processi di separazione;

9) Processi di trattamento degli effluenti inquinanti;

10) Processi industriali della chimica fine;

11) Processi industriali di ossidazione e di combustione;

12) Sicurezza e protezione ambientale nei processi chimici;

13) Strumentazione industriale chimica;

14) Tecnologia del petrolio e petrolchimica;

15) Tecnologie chimiche speciali;

I17X - *Elettrotecnica*:

1) Circuiti digitali;

2) Circuiti e algoritmi per il trattamento dei segnali;

3) Circuiti elettronici di potenza;

4) Compatibilità elettromagnetica industriale;

5) Elettromeccanica dei sistemi continui;

6) Elettrotecnica;

7) Elettrotermia;

8) Magnetofluidodinamica applicata;

9) Modelli numerici per campi e circuiti;

10) Modellistica elettrica dei materiali;

11) Plasmi e fusione termonucleare controllata;

12) Principi di ingegneria elettrica;

13) Progettazione automatica di dispositivi elettrici e magnetici;

14) Progetto automatico dei circuiti;

15) Teoria dei circuiti;

16) Teoria delle reti elettriche;

I18X - *Convertitori, macchine e azionamenti elettrici*:

1) Applicazioni industriali elettriche;

2) Azionamenti elettrici;

3) Azionamenti elettrici per l'automazione;

4) Conversione statica dell'energia elettrica;

5) Costruzioni elettromeccaniche;

6) Elettronica industriale di potenza;

7) Energetica elettrica;

8) Macchine elettriche;

9) Metodologie di progettazione di macchine elettriche;

10) Modellistica dei sistemi elettromeccanici;

11) Sensori ed attuatori elettrici;

12) Tecnologie elettriche;

13) Tecnologie elettromeccaniche;

I19X - *Sistemi elettrici per l'energia*:

1) Affidabilità e diagnostica dei sistemi elettrici;

2) Automazione dei sistemi elettrici per l'energia;

3) Impianti di produzione dell'energia elettrica;

4) Impianti elettrici;

5) Impianti elettrici di distribuzione;

6) Pianificazione ed esercizio dei sistemi elettrici per l'energia;

7) Sistemi elettrici di bordo;

8) Sistemi elettrici industriali;

9) Sistemi elettrici per i trasporti;

10) Sistemi elettrici per l'energia;

11) Sistemi elettronici di potenza negli impianti elettrici;

12) Tecnica della sicurezza elettrica;

13) Tecnica ed economia dell'energia;

14) Tecnologie per la fusione termonucleare;

I27X - *Ingegneria economico-gestionale*:

1) Analisi dei sistemi finanziari;

2) Economia applicata all'ingegneria;

3) Economia dei sistemi industriali;

4) Economia ed organizzazione dei servizi;

5) Economia del cambiamento tecnologico;

6) Economia ed organizzazione aziendale;

7) Gestione aziendale;

8) Gestione dell'informazione aziendale;

9) Gestione dell'innovazione e dei progetti;

10) Marketing industriale;

11) Organizzazione della produzione e dei sistemi logistici;

12) Pianificazione ed organizzazione della ricerca e dello sviluppo;

13) Sistemi di controllo di gestione;

14) Sistemi organizzativi;

15) Strategia e sistemi di pianificazione;

K01X - *Elettronica*:

1) Affidabilità e diagnostica di componenti e circuiti elettronici;

2) Architettura dei sistemi integrati;

3) Circuiti integrati a microonde;

4) Dispositivi elettronici;

5) Elaborazione elettronica di segnali e immagini;

6) Elettronica;

7) Elettronica biomedica;

8) Elettronica dei sistemi digitali;

9) Elettronica delle microonde;

10) Elettronica delle telecomunicazioni;

11) Elettronica dello stato solido;

12) Elettronica di potenza;

13) Elettronica industriale;

14) Fotonica;

15) Microelettronica;

16) Optoelettronica;

17) Progettazione automatica di circuiti elettronici;

18) Strumentazione e misure elettroniche;

19) Tecnologie e materiali per l'elettronica;

20) Teoria dei circuiti elettronici;

K02X - *Campi elettromagnetici*:

1) Antenne;

2) Applicazioni di potenza delle microonde;

3) Campi elettromagnetici;

4) Compatibilità elettromagnetica;

5) Componenti e circuiti ottici;

6) Elaborazione ottica dei segnali;

7) Interazione bioelettromagnetica;

8) Microonde;

9) Misure a microonde;

10) Ottica e interazioni;

11) Progettazione automatica per l'elettromagnetismo;

12) Propagazione;

13) Tecniche elettromagnetiche di riconoscimento radar;

14) Telerilevamento e diagnostica elettromagnetica;

K03X - *Telecomunicazioni*:

1) Algoritmi e circuiti per telecomunicazioni;

2) Comunicazioni elettriche;

3) Comunicazioni ottiche;

4) Elaborazione e trasmissione delle immagini;

5) Elaborazione numerica dei segnali;

6) Reti di telecomunicazioni;

7) Sistemi a microonde per telecomunicazioni;

8) Sistemi di commutazione;

9) Sistemi di radiocomunicazione;

10) Sistemi di telecomunicazione;

11) Sistemi di telerilevamento;

12) Telematica;

13) Teoria dei fenomeni aleatori;

14) Teoria dei segnali;

15) Teoria dell'informazione e codici;

16) Teoria e tecnica radar;

17) Teoria e tecniche del riconoscimento;

18) Trasmissione numerica;

K04X - *Automatica*:

1) Analisi dei sistemi;

2) Automazione industriale;

3) Azionamenti ed elettronica industriale;

4) Controlli automatici;

5) Controllo dei processi;

6) Controllo digitale;

7) Fondamenti di automatica;

8) Identificazione dei modelli e analisi dei dati;

9) Ingegneria e tecnologie dei sistemi di controllo;

10) Modellistica e controllo dei sistemi ambientali;

11) Modellistica e gestione delle risorse naturali;

12) Modellistica e simulazione;

13) Ottimizzazione nei sistemi di controllo;

14) Robotica industriale;

15) Sistemi adattativi;

16) Sistemi di supervisione e controllo esperto;

17) Strumentazione e misure per l'automazione;

18) Teoria dei sistemi;

19) Teoria del controllo;

K05A - *Sistemi di elaborazione delle informazioni:*

1) Basi di dati;

2) Calcolatori elettronici;

3) Fondamenti di informatica;

4) Impianti di elaborazione;

5) Informatica grafica;

6) Informatica industriale;

7) Informatica medica;

8) Informatica teorica;

9) Ingegneria del software;

10) Ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;

11) Intelligenza artificiale;

12) Linguaggi e traduttori;

13) Reti di calcolatori;

14) Reti logiche;

15) Robotica;

16) Sistemi di elaborazione;

17) Sistemi informativi;

18) Sistemi operativi;

19) Sistemi per la progettazione automatica;

20) Teoria e tecniche di elaborazione dell'immagine.

K05B - *Informatica*:

1) Algoritmi e strutture dati;

2) Architettura degli elaboratori;

3) Basi di dati e sistemi informativi;

4) Fondamenti dell'informatica;

5) Informatica applicata;

6) Informatica generale;

7) Informatica teorica (settore K05B);

8) Ingegneria del software (settore K05B);

9) Intelligenza artificiale (settore K05B);

10) Interazione uomo-macchina;

11) Laboratorio di informatica;

12) Linguaggi di programmazione;

13) Metodi formali dell'informatica;

14) Programmazione;

15) Sistemi di elaborazione dell'informazione;

16) Sistemi operativi (settore K05B).

K10X - *Misure elettriche ed elettroniche*:

1) Affidabilità e controllo di qualità;

2) Elaborazione di segnali e di informazioni di misura;

3) Fondamenti della misurazione e metrologia generale elettrica;

4) Misure a iperfrequenze;

5) Misure di compatibilità elettromagnetica;

6) Misure e collaudo di macchine e impianti elettrici;

7) Misure elettriche;

8) Misure elettroniche;

9) Misure in alta tensione;

10) Misure per l'automazione e la produzione industriale;

11) Misure per la diagnostica e la qualificazione di componenti e sistemi;

12) Misure su sistemi di trasmissione e telemisure;

13) Qualificazione degli algoritmi per sistemi di misura;

14) Sensori e trasduttori;

15) Strumentazione elettronica di misura.

N10X - *Diritto amministrativo*:

1) Diritto degli enti locali;

2) Diritto minerario;

3) Diritto urbanistico;

4) Diritto dell'ambiente;

5) Disciplina giuridica delle attività tecnico ingegneristiche;

6) Legislazione dei beni culturali;

7) Legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia.

P10A - *Economia politica*:

1) Economia politica;

2) Istituzioni di economia;

3) Microeconomia.

S01B - *Statistica per la ricerca sperimentale*:

1) Statistica;

2) Statistica e calcolo delle probabilità;

c) diploma universitario in ingegneria informatica.

I titoli di ammissione agli studi sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Al compimento degli studi, viene conseguito il titolo, rispettivamente, di «Dottore in ingegneria» con la specificazione del corso di laurea seguito, oppure di «Diplomato in ingegneria informatica».

La durata degli studi è di anni tre per il conseguimento del diploma universitario.

Il numero di iscritti, per ciascun corso di diploma, sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio della facoltà di ingegneria, in base ai criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Le forme didattiche previste per i corsi della facoltà possono comprendere l'insegnamento a distanza ed il ricorso a tecniche multimediali ai sensi dell'art. 11 della legge n. 341/1990 e dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprende almeno duemilacento ore di cui almeno cinquecento di attività pratiche di laboratorio o di tirocinio. L'attività di laboratorio o di tirocinio potrà anche essere associata ai diversi corsi di insegnamento. L'attività di laboratorio o di tirocinio potrà esere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni. L'attività di tirocinio potrà essere ritenuta equivalente dal consiglio di corso di diploma al massimo a due dei trenta moduli didattici necessari per conseguire il titolo.

MANIFESTO DEGLI STUDI

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento al modulo didattico che comprende un'attività didattica complessiva (lezioni, esercitazioni, laboratori, ecc.) di almeno cinquanta ore. Per conseguire il diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano degli studi, con modalità di esame stabilito dal consiglio di facoltà.

La facoltà, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione deglii studenti, farà ricorso a criteri di continuità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami tradizionali ad un numero sensibilmente inferiore a quello dei moduli didattici.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad eccertare la preparazione di base e professionale del candidato; in esso potrà essere discusso un eventuale elaborato scritto.

8. I consigli delle competenti strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione dei corsi di diploma universitario, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, secondo comma, della legge n. 341/1990.

Ciascun corso di diploma può essere articolato in orientamenti fissati dalla facoltà all'atto dell'emanazione del regolamento.

In particolare, nel regolamento saranno indicati il piano di studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di appartenenza dei moduli didattici.

Nel piano degli studi sarà individuata la denominazione degli insegnamenti; ciascun insegnamento sarà costituito da un singolo modulo o dalle integrazioni di diversi moduli o frazioni di moduli.

Le denominazioni degli insegnamenti sono quelle riportate nei punti della tabella *F* del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, e successive modificazioni, e indicati nell'art. 147 del presente statuto. Nel caso in cui il corso d'insegnamento è specifico del diploma e non è mutuato da un corso di laurea affine, occorre aggiungere alla denominazione dell'insegnamento la sigla D.U. La denominazione di insegnamenti integrati con moduli didattici, appartenenti a diversi gruppi concorsuali, sarà diversa da quelle riportate nei gruppi stessi.

Per realizzare un'efficace attività didattica con un'adeguata assistenza agli studenti la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste nello statuto dell'Università.

Nel regolamento saranno anche riportati i vincoli, quanto ad insegnamenti positivamente superati, perché uno studente possa iscriversi ad un anno di corso successivo.

9. Ai fini del proseguimento degli studi i corsi di diploma universitario di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 18 dicembre 1991 sono dichiarati mutualmente affini ed affini a tutti i corsi di laurea della facoltà di ingegneria di cui all'art. 1 della tabella XXIX nel decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea aventi identiche denominazioni sono considerati strettamente affini.

La facoltà indicherà sia gli insegnamenti integrativi appositamente istituiti ed attivati, per complementare la formazione richiesta per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Il consiglio di facoltà indicherà, inoltre, l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere; tale anno di corso, per coloro che siano in possesso del diploma universitario, sarà di regola il terzo.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea ad un corso di diploma universitario, nella facoltà di ingegneria, il competente consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre con il criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

10. Il diploma in ingegneria informatica appartiene all'area scientifico-culturale denominata «settore dell'informazione» a cui corrisponde un determinato ambito professionale. Per il conseguimento del diploma suddetto sono obbligatori i 23 moduli didattici sottoelencati:

4 moduli nei raggr.:

A02A Analisi matematica;

A01C Geometria;

A03X Fisica matematica;

A04A Analisi numerica;

A01A Logica matematica;

A01B Algebra;

A02B Probabilità e statistica matematica;

S01A Statistica;

1 modulo nel raggr.: B01A Fisica generale;

1 modulo nel raggr.:

B01A Fisica generale;

B03X Struttura della materia;

1 modulo nel raggr.: C06X Chimica;

1 modulo nel raggr.:

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni;

1 modulo nel raggr.:

H15X Estimo;

I27X Ingegneria economico gestionale;

P01A Economia politica;

1 modulo nel raggr.: I17X Elettrotecnica;

1 modulo nel raggr.: K01X Elettronica;

1 modulo nel raggr.:

K02X Campi elettromagnetici;

K03X Telecomunicazioni;

1 modulo nel raggr.: K04X Automatica;

2 moduli nei raggr.: K05A Sistemi di elaborazione dell'informazione;

I restanti sette moduli didattici, necessari per raggiungere il numero previsto di trenta, saranno annualmente stabiliti dal consiglio di facoltà.

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Lecce, 30 ottobre 1998

Il rettore: RIZZO

98A10626

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 1º dicembre 1998 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Morteza Javdan, console generale della Repubblica islamica dell'Iran a Milano.

98A10668

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione «Aristeia» - Istituto di ricerca dei dottori commercialisti, in Roma.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1998, è stata riconosciuta la personalità giuridica, ai sensi dell'art. 12 del codice civile, della Fondazione «Aristeia» - Istituto di ricerca dei dottori commercialisti, con sede in Roma, via Poli, n. 29.

98A10627

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di onorificenze al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 2 settembre 1998, è stata conferita la medaglia di bronzo al valor civile alle persone sottoindicate con la seguente motivazione:

1) Ennio Mario Sodano - «Funzionario prefettizio responsabile della protezione civile, accorreva tempestivamente presso una fabbrica di esplosivi nella quale si era sviluppato un violento incendio e coordinava con instancabile impegno l'intervento del personale coinvolto nello spegnimento delle fiamme impedendo, con la rapida evacuazione delle vicine abitazioni, il verificarsi di ben più gravi conseguenze». — 15 giugno 1996 - Orbetello Scalo (Grosseto);

2) Giorgio Chimenti - «Comandante provinciale dei vigili del fuoco, accorreva tempestivamente presso una fabbrica di esplosivi nella quale si era sviluppato un violento incendio e, costantemente presente nei punti di maggior pericolo, coordinava con efficacia e professionalità le squadre impegnate nello spegnimento delle fiamme, realizzando di volta in volta l'intervento più adeguato per evitare rischi al personale impiegato e agli abitanti degli edifici vicini». — 15 giugno 1996 - Orbetello Scalo (Grosseto).

98A10628

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al merito civile

Con decreto ministeriale 19 giugno 1998, è stato concesso l'attestato di pubblica benemerenza al merito civile alle persone sottoindicate con le seguenti motivazioni:

1) sig. Luigi Banfi - «Con alto senso civico e lucida determinazione, interveniva per interrompere il flusso di gas metano che fuoriusciva da una tubazione tranciatasi in seguito ad un incidente stradale, scongiurando così più gravi conseguenze». — 20 aprile 1996 - Marcallo con Casone (Milano);

2) sig. Danilo D'Angelo - «Senza esitazione ed incurante del rischio personale, si tuffava nelle acque di un fiume e, nonostante la corrente, riusciva a trarre in salvo una donna in procinto di annegare». — 22 ottobre 1996 - Padova;

3) sig. Traspadano Taibi - «Con non comune coraggio, nonostante avesse un braccio ingessato, si precipitava col proprio estintore per spegnere l'incendio di un'automobile, evitando così più gravi conseguenze». — 25 giugno 1996 - Palma di Montechiaro (Agrigento);

4) sig. Dino Raimondi - «Con pronta determinazione si lanciava lungo un precipizio e, incurante delle ferite ed escoriazioni che si procurava, riusciva a trarre in salvo una bambina che stava scivolando nelle acque di un fiume». — 7 agosto 1994 - Polinago (Modena).

98A10629

Modificazioni allo statuto dell'associazione «Centro aiuti per l'Etiopia», in Mergozzo

Con decreto ministeriale del 20 novembre 1998, l'associazione «Centro aiuti per l'Etiopia», con sede in Mergozzo (Verbania), è stata autorizzata ad apportare le modifiche al proprio statuto deliberate dall'assemblea straordinaria del 30 luglio 1998.

98A10630

Assunzione di nuova denominazione della «Fondazione italiana per lo studio del fegato - Italian Liver Foundation - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale», in Firenze.

Con decreto ministeriale del 20 novembre 1998, lsono state approvate le modifiche apportate dall'assemblea straordinaria allo statuto della «Fondazione italiana per lo studio del fegato - Italian Liver Foundation», che pertanto assume la denominazione «Fondazione italiana per lo studio del fegato - Italian Liver Foundation - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale», di cui all'atto pubblico del 29 giugno 1998, rep. n. 37740/16884, a rogito del notaio Mario Speranzini.

98A10631

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.7382-XV.J(1631) del 19 novembre 1998, il manufatto esplosivo denominato «Half blue and half red Chrysantemum (d.f. Sala F. Crisantemo metà blu metà rosso)», che la Sala Fireworks S.r.l., con sede in Lucino di Rodano (Milano), località Portico dell'Oca, intende importare dalla ditta Apn Ping Fireworks Manufacturer & Exporter Lidazhuan Cun - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.7384-XV.J(1633) del 19 novembre 1998, il manufatto esplosivo denominato «Blue ring with brocade center (d.f. Sala F. Anello blu con centro broccato)», che la Sala Fireworks S.r.l., con sede in Lucino di Rodano (Milano), località Portico dell'Oca, intende importare dalla ditta Apn Ping Fireworks Manufacturer & Exporter Lidazhuan Cun - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.7373-XV.J(1641) del 19 novembre 1998, il manufatto esplosivo denominato «Red to green peony (d.f. Sala F. Peonia cambiante da rosso a verde)», che la Sala Fireworks S.r.l., con sede in Lucino di Rodano (Milano), località Portico dell'Oca, intende importare dalla ditta Apn Ping Fireworks Manufacturer & Exporter Lidazhuan Cun - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.7390-XV.J(1625) del 19 novembre 1998, il manufatto esplosivo denominato «Red to blue peony (d.f. Sala F. Peonia cambiante da rosso a blu)», che la Sala Fireworks S.r.l., con sede in Lucino di Rodano (Milano), località Portico dell'Oca, intende importare dalla ditta Apn Ping Fireworks Manufacturer & Exporter Lidazhuan Cun - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.7392-XV.J(1627) del 19 novembre 1998, il manufatto esplosivo denominato «Half red and half green Chrysantemum (d.f. Sala F. metà rosso metà verde)», che la Sala Fireworks S.r.l., con sede in Lucino di Rodano (Milano), località Portico dell'Oca, intende importare dalla ditta Apn Ping Fireworks Manufacturer & Exporter Lidazhuan Cun - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

98A10632

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 10 dicembre 1998

Dollaro USA	1644,51
ECU	1942,33
Marco tedesco	990,19
Franco francese	295,27
Lira sterlina	2736,46
Fiorino olandese	878,57
Franco belga	48,008
Peseta spagnola	11,638
Corona danese	260,08
Lira irlandese	2459,20
Dracma greca	5,904
Escudo portoghese	9,657
Dollaro canadese	1069,81
Yen giapponese	13,998
Franco svizzero	1219,96
Scellino austriaco	140,75
Corona norvegese	218,47
Corona svedese	204,16
Marco finlandese	325,66
Dollaro australiano	1021,57

98A10715

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fraxidol»

Estratto decreto A.I.C. n. 503 del 16 novembre 1998

Specialità medicinale: FRAXIDOL, nelle forme e confezioni: astuccio da 20 capsule rigide da 50 mg; astuccio da 10 supposte da 100 mg; 1 flacone da 10 ml gocce orali, soluzione al 10% e 5 fiale da 100 mg/2 ml, soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Società Edmond Pharma r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Gadames n. 58, codice fiscale n. 00804270155.

Produttore:

per le forme farmaceutiche della specialità medicinale sopracitata, capsule, gocce e supposte: la produzione, il controllo ed il confezionamento è effettuato da: società Edmond Pharma r.l., nello stabilimento sito in Paderno Dugnano (Milano), via dei Giovi n. 131 e anche da: Thissen Laboratoires S.A., nello stabilimento sito in Brain-L'Alleud (Belgio), Rue de la Papyree n. 4-6;

per la forma farmaceutica soluzione iniettabile: la produzione il controllo ed il confezionamento è effettuata da: Thissen Laboratoires S.A. nello stabilimento sito in Brain-L'Alleud (Belgio), Rue de la Papyree n. 4-6.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

astuccio da 20 capsule rigide da 50 mg: A.I.C. n. 032102016 (in base 10), 0YMPN0 (in base 32), classe «C»;

astuccio da 10 supposte da 100 mg: A.I.C. n. 032102028 (in base 10), 0YMPND (in base 32), classe «C»;

1 flacone da 10 ml gocce orali, soluzione al 10%: A.I.C. n. 032102030 (in base 10), 0YMPNG (in base 32), classe «C»;

5 fiale da 100 mg/2 ml, soluzione iniettabile: A.I.C. n. 032102042 (in base 10), 0YMPNU (in base 32), classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto alla disciplina del D.P.R. n. 309/90 - Tab. V, da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta (art. 6 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

ogni capsula contiene:

principio attivo: tramadolo cloridrato 50,0 mg;

eccipienti: calcio fosfato bibasico diidrato, magnesio stearato, silice colloidale (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ingredienti delle capsule:

gelatina, titanio biossido (E171) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una supposta contiene:

principio attivo: tramadolo cloridrato 100,0 mg;

eccipienti: gliceridi semisintetici (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

un flacone da 10 ml contiene:

principio attivo: tramadolo cloridrato 1000,0 mg;

eccipienti: saccarosio, polisorbato 20, potassio sorbato, sodio saccarinato, essenza menta, anetolo, acqua purificata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una fiala di soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: tramadolo cloridrato 100,0 mg;

eccipienti: sodio acetato triidrato, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: stati dolorosi acuti e cronici di diverso tipo e causa e di media e grave intensità, come pure dolori indotti da interventi diagnostici e chirurgici.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10526

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Euroxi»

Estratto decreto n. 540 del 19 novembre 1998

Specialità medicinale: EUROXI nelle forme e confezioni: gel per uso dermatologico tubo da 50 g all'1% e 30 capsule da 20 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Eurofarmaco S.r.l., con sede legale, domicilio fiscale in Roma, via Aurelia n. 58, codice fiscale n. 08138530582.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress S.r.l., nello stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

gel per uso dermatologico tubo da 50 g all'1%: A.I.C. n. 033326024 (in base 10), 0ZT0Y8 (in base 32), classe «C»;

30 capsule da 20 mg: A.I.C. n. 033326012 (in base 10), 0ZT0XW (in base 32), classe «A nota 66» ad un prezzo non superiore al prezzo medio europeo e tenuto conto dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Composizione:

gel per uso dermatologico tubo da 50 g all'1% - 100 g di gel contengono:

principio attivo: piroxicam 1 g;

eccipienti: carbossipolimetilene, alcool etilico, glicerina, polietilenglicole 400, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, essenza di pino, monoetanolamina, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Composizione:

30 capsule da 20 mg - una capsula contiene:

principio attivo: piroxicam 20 g;

eccipienti: lattosio, amido, magnesio stearato, talco (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

componenti della capsula: gelatina, titanio biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche della confezione gel per uso dermatologico tubo da 50 g all'1%:

stati dolorosi e flogistici di natura reumatica o traumatica delle articolazioni, dei tendini, dei legamenti e dei muscoli.

Indicazioni terapeutiche della confezione 30 capsule da 20 mg:

trattamento sintomatico delle affezioni reumatiche, infiammatorie e degenerative.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10529

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Oxicam»

Estratto decreto A.I.C. n. 541 del 19 novembre 1998

Specialità medicinale: OXICAM nelle forme e confezioni: gel per uso dermatologico tubo da 50 g all'1% e 30 capsule da 20 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Bioprogress S.p.a., con sede legale, domicilio fiscale in Roma, via Aurelia n. 58, codice fiscale n. 07696270581.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress S.r.l., nello stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

gel per uso dermatologico tubo da 50 g all'1%;

A.I.C. n. 033325022 (in base 10), 0ZSZYY (in base 32);

classe «C»;

30 capsule da 20 mg;

A.I.C. n. 033325010 (in base 10), 0ZSZYL (in base 32);

classe «A nota 66» ad un prezzo non superiore al prezzo medio europeo e tenuto conto dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Composizione:

gel per uso dermatologico tubo da 50 g: 100 g di gel contengono:

principio attivo: piroxicam 1 g;

eccipienti: carbossipolimetilene, alcool etilico, glicerina, polietilenglicole 400, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, essenza di pino, monoetanolamina, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

30 capsule da 20 mg: una capsula contiene:

principio attivo: piroxicam 20 g;

eccipienti: lattosio, amido, magnesio stearato, talco (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

componenti della capsula: gelatina, titanio biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

della confezione gel per uso dermatologico tubo da 50 g: stati dolorosi e flogistici di natura reumatica o traumatica delle articolazioni, dei tendini, dei legamenti e dei muscoli;

della confezione 30 capsule da 20 mg: trattamento sintomatico delle affezioni reumatiche, infiammatorie e degenerative.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10528

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atenololo»

Estratto decreto n. 542 del 19 novembre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica ATENOLOLO nelle forme e confezioni: «50» 50 compresse rivestite da 50 mg e «100» 50 compresse rivestite da 100 mg.

Titolare A.I.C.: società Hexan p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Amelia n. 70, codice fiscale n. 01312320680.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuate da: Rottendorf Pharma GmbH nello stabilimento sito in Enningerloh (Germania), Ostenfelder Strasse 51-61 e anche da: Società Acraf p.a. nello stabilimento sito in Ancona, s.s. Adriatica km 303.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«50» 50 compresse rivestite da 50 mg;

A.I.C. n. 029486014/G (in base 10), 0W3UXY (in base 32), classe «A»; prezzo: il prezzo non dovrà essere superiore al prezzo medio europeo ridotto del 20% (ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449);

«100» 50 compresse rivestite da 100 mg;

A.I.C. n. 029486026/G (in base 10), 0W3UXB (in base 32), classe «A»; prezzo: il prezzo non dovrà essere superiore al prezzo medio europeo ridotto del 20% (ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

ogni compressa rivestita da 50 mg contiene:

principio attivo: atenololo 50 mg;

eccipienti: amido di mais, magnesio carbonato, sodio lauril solfato, gelatina, magnesio stearato, metilidrossipropilcellulosa, glicol propilenico (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni compressa rivestita da 100 mg contiene:

principio attivo: atenololo 100 mg;

eccipienti: amido di mais, magnesio carbonato, sodio lauril solfato, gelatina, magnesio stearato, metilidrossipropilcellulosa, glicol propilenico (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa, compresa quella di origine renale; angina pectoris; aritmie; intervento precoce nell'infarto miocardico acuto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10527

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Oramorph»

Estratto decreto A.I.C. n. 543 del 19 novembre 1998

Specialità medicinale: ORAMORPH, nelle forme e confezioni: sciroppo 2 mg/ml - flacone da 100 ml; sciroppo 2 mg/ml - flacone da 250 ml; sciroppo 2 mg/ml - flacone da 500 ml; soluzione orale 20 mg/ml - flacone da 30 ml; soluzione orale 20 mg/ml - flacone da 120 ml; 20 fialoidi monodose 5 ml per uso orale da 10 mg; 20 fialoidi monodose 5 ml per uso orale da 30 mg; 20 fialoidi monodose 5 ml per uso orale da 100 mg.

Titolare A.I.C.: società Boehringer Ingelheim Italia p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria n. 10, codice fiscale n. 00421210485.

Produttore: per le forme farmaceutiche e confezioni:

flaconi sciroppo e flaconi soluzione orale, la produzione, il controllo ed il confezionamento è effettuata dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Reggello (Firenze), località Prulli di Sotto n. 103/A;

fialoidi soluzione orale monodose, la produzione, il controllo ed il confezionamento è effettuata dalla Boehringer Ingelheim Limited, nello stabilimento sito in Bracknel-Berkshire (G. Bretagna), Ellesfield Avenue.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

sciroppo 2 mg/ml - flacone da 500 ml;

A.I.C. n. 031507078 (in base 10), 0Y1JN6 (in base 32);

classe «A» uso ospedaliero «H»; prezzo: il prezzo non dovrà essere superiore al prezzo medio europeo ridotto del 20% (ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449);

soluzione orale 20 mg/ml - flacone da 120 ml;

A.I.C. n. 031507027 (in base 10), 0Y1JLM (in base 32);

classe «A» uso ospedaliero «H»; prezzo: il prezzo non dovrà essere superiore al prezzo medio europeo ridotto del 20% (ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449);

sciroppo 2 mg/ml - flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 031507015 (in base 10), 0Y1JL7 (in base 32);

classe «A»; prezzo: il prezzo non dovrà essere superiore al prezzo medio europeo ridotto del 20% (ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449);

sciroppo 2 mg/ml - flacone da 250 ml;

A.I.C. n. 031507066 (in base 10), 0Y1JMU (in base 32);

classe «A»; prezzo: il prezzo non dovrà essere superiore al prezzo medio europeo ridotto del 20% (ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449);

soluzione orale 20 mg/ml - flacone da 30 ml;

A.I.C. n. 031507080 (in base 10), 0Y1JN8 (in base 32);

classe «A»; prezzo: il prezzo non dovrà essere superiore al prezzo medio europeo ridotto del 20% (ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449);

20 fialoidi monodose 5 ml per uso orale da 10 mg;

A.I.C. n. 031507039 (in base 10), 0Y1JLZ (in base 32);

classe «C»;

20 fialoidi monodose 5 ml per uso orale da 30 mg;

A.I.C. n. 031507041 (in base 10), 0Y1JM1 (in base 32);

classe «C»;

20 fialoidi monodose 5 ml per uso orale da 100 mg;

A.I.C. n. 031507054 (in base 10), 0Y1JMG (in base 32);

classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

Per le confezioni:

sciroppo 2 mg/ml - flacone da 500 ml;

soluzione orale 20 mg/ml - flacone da 120 ml,

medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Per le confezioni:

sciroppo 2 mg/ml - flacone da 100 ml;

sciroppo 2 mg/ml - flacone da 250 ml;

soluzione orale 20 mg/ml - flacone da 30 ml;

20 fialoidi monodose 5 ml per uso orale da 10 mg;

20 fialoidi monodose 5 ml per uso orale da 30 mg;

20 fialoidi monodose 5 ml per uso orale da 100 mg,

medicinale soggetto a prescrizione medica speciale, secondo la disciplina del D.P.R. n. 309/1990 (art. 6 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

1 ml di sciroppo contiene:

principio attivo: morfina solfato 2 mg;

eccipienti: saccarosio, sciroppo di glucosio, metilparabene, propilparabene, alcool etilico, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 ml di soluzione orale contiene:

principio attivo: morfina solfato 20 mg;

eccipienti: disodio edetato, sodio benzoato, acido citrico, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 fialoide monodose per uso orale da 10 mg contiene:

principio attivo: morfina solfato 10 mg;

eccipienti: disodio edetato, acido citrico, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 fialoide monodose per uso orale da 30 mg contiene:

principio attivo: morfina solfato 30 mg;

eccipienti: disodio edetato, acido citrico, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 fialoide monodose per uso orale da 100 mg contiene:

principio attivo: morfina solfato 100 mg;

eccipienti: disodio edetato, acido citrico, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: dolori cronici intensi e/o resistenti agli altri antidolorifici, in particolare di origine cancerosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10520

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amoxicillina Stada»

Estratto decreto n. 544 del 19 novembre 1998

Specialità medicinale: AMOXICILLINA STADA, nelle forme e confezioni: 12 compresse filmate 1 g; polvere per sospensione orale; 1 flacone per la preparazione estemporanea di 80 ml di sospensione orale; polvere per sospensione orale; 5 flaconi per la preparazione estemporanea di 80 ml di sospensione orale, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Stada Arzneimittel AG, con sede in Stadastrasse 2-18 D-61118 Bad - Vilbel (Germania).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. presso lo stabilimento Stada Arzneimittel AG, con sede in Stadastrasse 2-18 D-61118 - Vilbel (Germania).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

12 compresse filmate 1 g;

A.I.C. n. 032314015 (in base 10), 0YU4NZ (in base 32);

classe «A» ad un prezzo non superiore al prezzo medio europeo e tenuto conto dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

1 flacone polvere per sospensione orale da 80 ml;

A.I.C. n. 032314027 (in base 10), 0YU4PC (in base 32);

classe «A» ad un prezzo non superiore al prezzo medio europeo e tenuto conto dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

5 flaconi per la preparazione estemporanea di 80 ml di sospensione orale;

A.I.C. n. 032314039 (in base 10), 0YU4PR (in base 32);

classe «A» ad un prezzo non superiore al prezzo medio europeo e tenuto conto dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Composizione:

ogni compressa filmata da 1 g contiene:

principio attivo: amoxicillina triidrato mg 1148 (pari ad amoxicillina mg 1000);

eccipienti: macrogol, stearato di magnesio, amido di mais, metacrilato poliamminico, poli (-1-vinil-2-pirrolidone), talco, colorante E 171 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

polvere per sospensione orale - ogni flacone per la preparazione estemporanea di 80 ml di sospensione orale contiene:

principio attivo: amoxicillina triidrato mg 4,6 (pari ad amoxicillina mg 4);

eccipienti: saccarosio, mannite, aroma fragola, aroma tutti frutti, colorante E 171 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: infezioni da germi sensibili all'amoxicillina, infezioni delle vie respiratorie, otiti medie, infezioni delle vie genito urinarie, infezioni delle vie biliari, infezioni di interesse chirurgico, infezioni della cute e dei tessuti molli.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10521

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pimen»

Estratto decreto A.I.C. n. 546 del 19 novembre 1998

Specialità medicinale: PIMEN, nelle forme e confezioni: 1 flacone 1 g polvere liofilizzata + 1 fiala solvente per soluzione iniettabile 2 ml e 1 flacone 2 g polvere liofilizzata + 1 fiala solvente per soluzione iniettabile 4 ml.

Titolare A.I.C.: società stabilimento chimico farmaceutico Mendelejeff S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia n. 58, codice fiscale 00966490591.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società I.S.F. S.p.a. nello stabilimento sito in Roma, via Tiburtina n. 1040.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 flacone 1 g polvere liofilizzata + 1 fiala solvente per soluzione iniettabile 2 ml;

A.I.C. n. 033324017 (in base 10), 0ZSYZK (in base 32);

classe «A nota 55» in applicazione dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo;

1 flacone 2 g polvere liofilizzata + 1 fiala solvente per soluzione iniettabile 4 ml;

A.I.C. n. 033324029 (in base 10), 0ZSYZX (in base 32);

classe «A nota 55» in applicazione dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo;

Composizione:

1 flacone 1 g polvere liofilizzata + 1 fiala solvente per soluzione iniettabile 2 ml contiene:

principio attivo: piperacillina sodica 1,04 g equivalente a piperacillina g 1;

la fiala solvente (per esclusivo uso intramuscolare) contiene:

principio attivo: lidocaina cloridrato 10 mg;

eccipiente: acqua p.p.i. q.b.;

1 flacone 2 g polvere liofilizzata + 1 fiala solvente per soluzione iniettabile 4 ml contiene:

principio attivo: piperacillina sodica 2,08 g equivalente a piperacillina g 2;

la fiala solvente (per esclusivo uso intramuscolare) contiene:

principio attivo: lidocaina cloridrato 20 mg;

eccipiente: acqua p.p.i. q.b.

Indicazioni terapeutiche:

Batteri gram-negativi.

Il «Pimen» è indicato nel trattamento delle seguenti infezioni sostenute da germi patogeni sensibili alla piperacillina e particolarmente Pseudomonas, Proteus indolo-positivo ed indolo-negativo, Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, E. coli, H influenzae, N. meningitidis, Neisseria gonorrhoeae:

1) infezioni complicate e semplici del rene e delle vie genito urinarie. Il «Pimen» si dimostra particolarmente efficace in conseguenza delle elevate concentrazioni di farmaco attivo raggiunto nelle urine, sia per somministrazione intramuscolare che per somministrazione endovenosa;

2) infezioni acute e croniche delle vie respiratorie;

3) infezioni sistematiche gravi e setticemie;

4) infezioni della cute e dei tessuti molli.

Il «Pimen» evidenzia un'azione sinergica se impiegato in associazione con antibiotici aminoglucosidici. Tale caratteristica può essere favorevolmente sfruttata, nella pratica clinica, nelle infezioni sostenute da microorganismi patogeni gram-negativi:

Batteri anaerobi.

Il «Pimen» è indicato nel trattamento delle seguenti infezioni sostenute da germi anaerobi e particolarmente Bacteroides (incluso B. fragilis), Clostridium, Peptococcus e Peptostreptococcus:

1) infezioni pleuro-polmonari quali empiema, polmonite ed ascesso polmonare;

2) infezioni della cavità addominale quali peritoniti ed ascesso (tipicamente derivanti da microorganismi anaerobi, normali ospiti dell'apparato gastroenterico).

3) infezioni ginecologiche quali endometrite, infiammazione pelvica, ascesso pelvico e salpingite;

4) infezione della pelle e dei tessuti molli;

5) setticemie;

6) profilassi peri-operatoria.

Batteri gram-positivi e misti.

Il «Pimen» è indicato nel trattamento delle infezioni come quelle prima elencate, sostenute da batteri gram-positivi inclusi streptococchi, peneumococchi, stafilococchi non produttori di penicillinasi ed enterococchi.

Il «Pimen» ha una sua validità nel trattamento delle infezioni miste: gram-positivi, gram-negativi, aerobi/anaerobi.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10522

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Opridan»

Estratto del decreto n. 527 del 18 novembre 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Farmaceutici Locatelli S.r.l., con sede in via Campobello, 15 - 00040 Pomezia (Roma), codice fiscale 01541850580.

Specialità: OPRIDAN:

30 confetti 10 mg, A.I.C. n. 023922014;

10 contenitori monodose 10 ml, A.I.C. n. 023922053,

è ora trasferita alla società: F.C.F. S.r.l., con sede in viale Corsica, 92 - 50127 Firenze, codice fiscale 04518190485.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10554

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sotahexal»

Estratto del decreto n. 532 del 18 novembre 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Hexal AG, con sede in Industriestrasse, 25, D-83607 Holzkirchen (Germania), rappresentata in Italia dalla società Dr. Osvaldo Ponchiroli, con sede in via G. di Vittorio, 1 - 20014 Nerviano (Milano), codice fiscale PNCSLD52M24F205J.

Specialità: SOTAHEXAL:

40 compresse 80 mg, A.I.C. n. 029517012;

40 compresse 160 mg, A.I.C. n. 029517024,

è ora trasferita alla società: Hexan S.p.a., con sede in viale Amelia, 70 - 00181 Roma, codice fiscale 01312320680.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10553

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mitomycin C»

Estratto decreto n. 533 del 18 novembre 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Kyowa Hakko Kogyo Co. LTD, con sede in 1-6-1 Ohtemachi, Chiyoda-Ku, Tokyo (Giappone), rappresentata in Italia dalla società Kyowa italiana farmaceutici S.r.l., con sede in viale Fulvio Testi, 280 - 20123 Milano, codice fiscale n. 00788050581.

Specialità: MITOMYCIN C.:

iv 3 flaconcini 2 mg, A.I.C. n. 016766014;

iv 1 flac. 10 mg, A.I.C. n. 016766026;

iv 1 flacone 20 mg, A.I.C. n. 016766038,

è ora trasferita alla società: Kyowa italiana farmaceutici S.r.l., con sede in viale Fulvio Testi, 280 - 20123 Milano, codice fiscale n. 00788050581.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10562

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Cernevit», «Ivelip» e «Trivemil S».

Estratto del decreto n. 534 del 18 novembre 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora intestate alla società: vecchio titolare A.I.C. Clintec Nutrition Clinique, 2 rue Troyon - 92310 Sevres (Parigi), rappresentata in Italia da Baxter S.p.a., viale Tiziano, 25 - 00196 Roma, codice fiscale 00492340583.

Specialità: CERNEVIT:

im 1 flacone liofilizzato, A.I.C. n. 027959016.

Specialità: IVELIP:

iniett. 1 flacone 100 ml, A.I.C. n. 029046012;
iniett. 1 flacone 250 ml, A.I.C. n. 029046024;
iniett. 1 flacone 500 ml, A.I.C. n. 029046036;
iniett. 1 flacone 1000 ml, A.I.C. n. 029046048.

Specialità: TRIVEMIL S:

flacone 500 ml, A.I.C. n. 027025042;
flacone 1000 ml, A.I.C. n. 027025055,

sono ora trasferite alla società: nuova titolare A.I.C. Clintec Parenteral, 6, Avenue L. Pasteur - Z.I. De Coignieres - B.P. 56 - 78311 Maurepas Cedex (Francia), rappresentata in Italia da Baxter S.p.a., viale Tiziano, 25, - 00196 Roma, codice fiscale 00492340583.

I lotti delle specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10555

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ketalgesic»

Estratto del decreto n. 535 del 18 novembre 1998

Il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità fino ad ora intestata alla società Dermalife S.p.a., con sede in Monselice (Padova), viale Tre Venezie, 44/46, codice fiscale 04086261007.

Specialità: KETALGESIC:

30 capsule 25 mg, A.I.C. n. 027366018,

viene annullato e l'autorizzazione all'immissione in commercio è trasferita alla società Max Farma S.r.l., con sede in Castel San Giorgio (Salerno), via Conforti, 42, codice fiscale 01393930019.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10561

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Polilevo»

Estratto decreto MCpR n. 511 del 16 novembre 1998

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale POLILEVO, nelle forme e confezioni: 10 fiale 3 ml uso endovenoso o intramuscolare, 48 compresse rivestite, 10 contenitori monodose per uso orale 7,5 ml, rilasciata alla società Poli industria chimica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Agrippa, 1, codice fiscale n. 007464909150, è apportata la seguente modifica:

Composizione: la composizione autorizzata è ora la seguente:

48 compresse rivestite: una compressa rivestita contiene:

principi attivi: L-arginina cloridrato mg 50, L-citrullina mg 25, L-ornitina cloridato mg 25;

eccipienti: mannitolo, amido di mais, magnesio stearato, gomma arabica, cera E, talco, ceralacca, colofonia, titano biossido, gelatina, polietilenglicole 6000, magnesio carbonato, polivinilpirrolidone, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

10 fiale 3 ml uso endovenoso o intramuscolare: una fiala contiene:

principi attivi: L-arginina cloridrato mg 200, L-citrullina mg 100, L-ornitina cloridrato mg 100;

eccipienti: fenolo, sodio idrossido, acqua distillata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

10 contenitori monodose per uso orale 15 ml: un contenitore monodose contiene:

tappo serbatoio:

principi attivi: L-citrullina mg 60, L-ornitina cloridato mg 60;

eccipienti: crospovidone, polietilenglicole 6000 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquista agli atti);

contenitore:

principio attivo: L-arginina cloridrato mg 120;

eccipienti: saccarosio, sorbito 70%, saccarina sodica, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, polietilenglicole 400, estratto fluido di arancio dolce, estratto fluido di anice, estratto fluido di boldo, estratto fluido di arancio amaro, estratto fluido di angostura, essenza di arancio dolce, glicerina, sodio glutammato, sodio clururo, sodio idrossido, acqua deionizzata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

48 compresse rivestite;

A.I.C. n. 020608042 (in base 10), 0MNX1B (in base 32);

classe «C»;

10 fiale 3 ml uso endovenoso o intramuscolare;

A.I.C. n. 020608055 (in base 10), 0MNX1R (in base 32);

classe «C»;

10 contenitori monodose per soluzione orale 15 ml;

A.I.C. n. 020608067 (in base 10), 0MNX23 (in base 32);

classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: per le forme farmaceutiche: compresse rivestite e contenitori monodose per soluzione orale «medicinale non soggetto a prescrizione medica» (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992); per le fiale uso endovenoso o intramuscolare «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di A.I.C.: 020608016, 020608028, 020608030, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A10545

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Natispray®»

Estratto decreto MCpR n. 520 del 16 novembre 1998

Specialità medicinale: NATISPRAY® nella forma e confezione: 1 flacone da 18 ml di spray sublinguale con valvola dosatrice 0,30 mg/dose.

Titolare A.I.C.: società Teofarma r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Valle Salimbene (Pavia), via F.lli Cervi n. 8, codice fiscale n. 01423300183.

Modifiche apportate: composizione: la composizione ora autorizzata è la seguente:

100 ml di spray contengono:

principio attivo: soluzione alcoolica di trinitrina al 4% 18,30 ml, pari a 0,30 mg/dose di trinitrina;

eccipienti: alcool, aroma menta, etere monoetilico del dietilen glicole (Transcutol®), (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: angina pectoris:

trattamento curativo delle crisi di angina pectoris;

trattamento preventivo a breve tempo (o precritico) delle crisi di angina.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 flacone da 18 ml di spray sublinguale con valvola dosatrice 0,30 mg/dose;

A.I.C. n. 026210031 (in base 10), 0SZVRH (in base 32);

classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione come medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti contraddistinti dal numero A.I.C. 026210029 recanti la composizione precedentemente autorizzata non possono essere mantenuti in commercio a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

98A10549

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Naaxia»

Estratto decreto MCR n. 521 del 16 novembre 1998

Specialità medicinale: NAAXIA nella forma e confezione: collirio soluzione, flacone da 10 ml.

Titolare A.I.C.: società Ciba Vision r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Marcon (Venezia), via E. Mattei n. 17, codice fiscale n. 01637810126.

Modifiche apportate: confezione: la confezione autorizzata è ora la seguente:

collirio soluzione, flacone da 15 ml;

Confezioni autorizzate, numero A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

collirio soluzione, flacone da 5 ml;

A.I.C. n. 027032034 (in base 10), 0TSYH2 (in base 32);

classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermato che trattasi di medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

I lotti già prodotti contraddistinti dal numero A.I.C. 027032010 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10550

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Corti-Fluoral»

Estratto decreto MCpR n. 522 del 16 novembre 1998

Specialità medicinale: CORTI-FLUORAL, nella forma e confezione: flacone da 10 ml di soluzione per mucosa orale.

Titolare A.I.C.: società Schering p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via L. Mancinelli n. 11, codice fiscale n. 00750320152.

Modifiche apportate: composizione: la composizione ora autorizzata è ora la seguente:

100 g di soluzione contengono:

principio attivo: diflucortolone valerato 0,120 g, josamicina propionato 0,534 g equivalenti a josamicina base 0,500 g;

eccipienti: trigliceridi degli acidi grassi saturi aventi lunghezza compresa tra C8 e C10 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: paradontopatie (piorrea alveolare), periodontiti, gengiviti, stomatiti fuso-spirillari, stomatiti aftose e lesioni infiammatorie ed ulcerative della mucosa del cavo orale di qualsiasi altra origine, comprese quelle proprie di alcuni particolari forme morbose quali il pemfigo e l'eritema polimorfo.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone da 10 ml di soluzione per mucosa orale;

A.I.C. n. 017651035 (in base 10), 0JUPBV (in base 32);

classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione come medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

I lotti già prodotti contraddistinti dal numero A.I.C. 017651023 recanti la composizione precedentemente autorizzata, non possono essere mantenuti in commercio a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

98A10551

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mizar»

Estratto decreto MCR n. 556 del 27 novembre 1998

Specialità medicinale: MIZAR nella forma e confezione: 8 compresse per uso orale da 375 mg.

Titolare A.I.C.: società Monsanto italiana p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 8, codice fiscale n. 00798570156.

Confezione: in sostituzione della confezione: 8 compresse per uso orale da 375 mg, A.I.C. n. 028906016, è ora autorizzata la confezione: 12 compresse per uso orale da 375 mg.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

12 compresse per uso orale da 375 mg;

A.I.C. n. 028906028 (in base 10), 0VL4KD (in base 32);

classe «A»; prezzo: ad un prezzo allineato al prezzo delle confezioni autorizzate ed adeguate ai sensi della delibera CIPE 26 febbraio 1998 (prezzo medio europeo prima tranche).

Indicazioni terapeutiche: restano confermate le indicazioni terapeutiche già precedentemente autorizzate.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione come medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

I lotti già prodotti contraddistinti dal numero A.I.C. 028906016, in precedenza autorizzati, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10546

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flurizic»

Estratto decreto MCR n. 557 del 27 novembre 1998

Specialità medicinale: FLURIZIC nella forma e confezione: 8 compresse per uso orale da 375 mg.

Titolare A.I.C.: società Mediolanum farmaceutici p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via San Giuseppe Cottolengo n. 15/31, codice fiscale n. 01689550158.

Confezione: in sostituzione della confezione: 8 compresse per uso orale da 375 mg, A.I.C. n. 029138017, è ora autorizzata la confezione: 12 compresse per uso orale da 375 mg.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

12 compresse per uso orale da 375 mg;

A.I.C. n. 029138029 (in base 10), 0VT73F (in base 32);

classe «A»; prezzo: ad un prezzo allineato al prezzo delle confezioni autorizzate ed adeguate ai sensi della delibera CIPE 26 febbraio 1998 (prezzo medio europeo prima tranche).

Indicazioni terapeutiche: restano confermate le indicazioni terapeutiche già precedentemente autorizzate.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione come medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

I lotti già prodotti contraddistinti dal numero A.I.C. 029138017, in precedenza autorizzati, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10548

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Evion»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 540 del 22 ottobre 1998

Specialità medicinale: EVION:
20 confetti 100 mg, A.I.C. n. 005640038;
im 5 fiale 300 mg 2 ml, A.I.C. n. 005640053;
30 capsule molli 300 mg, A.I.C. n. 005640065.

Società: Bracco S.p.a., via Egidio Folli n. 50 - 20134 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica indicazioni terapeutiche.

Si autorizza la modifica delle indicazioni terapeutiche così come di seguito indicate: «stati carenziali di vitamina E».

I nuovi stampati corretti e approvati sono allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A10563

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Artrene», «Artrocur», «Brek», «Broncocor», «Ceredor», «Cinetic», «Citroplus», «Clopir», «Dolinac», «Krebsilasi Irbi», «Laxulac Eps», «Levotirox», «Matrix», «Mod», «Modulase», «Triptene», «Urifugan».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 584 del 26 novembre 1998

Specialità medicinali: ARTRENE, ARTROCUR, BREK, BRONCOCOR, CEREDOR, CINETIC, CITROPLUS, CLOPIR, DOLINAC, KREBSILASI IRBI, LAXULAC EPS, LEVOTIROX, MATRIX, MOD, MODULASE, TRIPTENE, URIFUGAN.

Società: Wyeth Lederle S.p.a., via Nettunense n. 90 - 04011 Aprilia (Latina).

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

«I lotti delle confezioni delle specialità medicinali: Artrene 20 cps. 400 mg, A.I.C. n. 023971029, Artrene "forte" 5 fiale 800 mg, A.I.C. n. 023971031, Artrene tubo gel 50 g, A.I.C. n. 023971043, Artrocur gel tubo 50 g, A.I.C. n. 022793032, Brek 12 cps. 2 mg, A.I.C. n. 023932015, Brek 30 cps. 2 mg, A.I.C. numero 023932027, Brek gocce orali 15 ml 0,2%, A.I.C. n. 023932041, Broncocor sciroppo 200 ml 1,5 mg/ml, A.I.C. n. 026598021, Broncocor aerosol 200 inalazioni 4 mg/ml, A.I.C. n. 026598033, Ceredor im fl 500 mg + 5 f. solv. 5 ml, A.I.C. n. 025745062, Ceredor 20 bustine granulato 500 mg, A.I.C. n. 025745074, Ceredor im 10 fl 500 mg + 10 fl solv. 5 ml, A.I.C. n. 025745086; Ceredor 30 cpr. 500 mg, A.I.C. n. 025745098, Ceredor gocce soluz. estemp. 12, 316 g, A.I.C. n. 025745112, Cinetic 50 confetti, A.I.C. n. 005672011, Citroplus 2 cpr. efferv. 5 mg, A.I.C. n. 022769018, Citroplus 20 cpr. efferv. 5 mg, A.I.C. n. 022769020, Citroplus 1 flac. granulare efferv. 100 g, A.I.C. n. 022769032, Citroplus 20 bustine granulare 5 g, A.I.C. n. 022769044, Clopir 50 cps. 500 mg, pd A.I.C. n. 023061082, Dolinac gel 50 g 3%, A.I.C. n. 027462011, Krebsilasi Irbi 100 cps. 235 mg, A.I.C. n. 026610030, Laxulac Eps "6" 30 bustine granulato 6 g, A.I.C. n. 025894092, Laxulac Eps "9" 20 bustine granulare 9 g, A.I.C. n. 025894104, Levotirox 50 cps. 100 mcg, A.I.C. n. 02609001, Matrix im 6 fiale 100 mg/4 ml, A.I.C. n. 026324018, Matrix 20 cps. 200 mg, A.I.C. n. 026324020, Matrix 20 bustine 400 mg, A.I.C. n. 026324032, Matrix 20 cps. 400 mg, A.I.C. n. 026324044, Matrix 10 flac.ni orali 1200 mg, A.I.C. n. 026324057, Mod 30 confetti 10 mg, A.I.C. n. 025832015, Mod 30 bustine 10 mg, A.I.C. n. 025832078, Mod sciroppo 0,1%, 120 ml, A.I.C. n. 025832080, Modulase 30 cps. 150 mg, A.I.C. n. 026085011, Modulase flacone granulare 152,5 g, A.I.C. n. 026085023, Modulase 24 bustine granulare 50 mg, A.I.C. n. 026085035, Triptene 30 cps. 50 mg, A.I.C. n. 025065018, Triptene 20 cps. 100 mg, A.I.C. n. 025065020, Triptene 20 bustine gran. efferv. 100 mg, A.I.C. n. 025065044, Urifugan 30 cpr., A.I.C. n. 026087015, Urifugan 50 cpr., A.I.C. n. 026087027, Urifugan 30 bustine 5 g, A.I.C. n. 026087039, prodotti anteriormente al 18 giugno 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 238 del 1° giugno 1998 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 16 dicembre 1998».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10534

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pipracin»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 585 del 26 novembre 1998

Specialità medicinale: PIPRACIN.

Società: Wyeth Medica Ireland, Little Connel Newbridge Co. Kildare - Ireland.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

«I lotti delle confezioni della specialità medicinale Pipracin 1 flac. 1 g + 1 fiala 2 ml im iv, A.I.C. n. 026421014, Pipracin 1 flac. 2 g + 1 fiala 4 ml im iv, A.I.C. n. 026421026, prodotti anteriormente al 18 giugno 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 234 del 1° giugno 1998 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 16 dicembre 1998».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10542

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Aldrox», «Carvasin», «Cothera», «Detoxepa», «Duraprox», «Evadene», «Lodine», «Magnesia bisurata», «Magnesia bisurata aromatic plus», «Normison», «Plegine», «Polase», «Quanil», «Selenac», «Streptomagma», «Vidora», «Premarin», «Tavor».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 589 del 26 novembre 1998

Specialità medicinali: ALDROX, CARVASIN, COTHERA, DETOXEPA, DURAPROX, EVADENE, LODINE, MAGNESIA BISURATA, MAGNESIA BISURATA AROMATIC PLUS, NORMISON, PLEGINE, POLASE, QUANIL, SELENAC, STREPTOMAGMA, VIDORA, PREMARIN, TAVOR.

Società: Wyeth Lederle S.p.a., via Nettunense n. 90 - 04011 Aprilia (Latina).

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

«I lotti delle confezioni delle specialità medicinali: Aldrox 30 cpr. 0,9 g, A.I.C. n. 004152017, Carvasin 50 cpr. 10 mg, A.I.C. n. 018269011, Carvasin 50 cpr. 40 mg, A.I.C. n. 018269035, Carvasin 50 cpr. sublinguali 5 mg, A.I.C. n. 018269050, Cothera sciroppo 120 ml, A.I.C. n. 015618046, Cothera 20 cps., A.I.C. n. 015618059, Detoxepa 30 cpr. 100 mg, A.I.C. n. 023802022, Duraprox 30 cpr. 600 mg, A.I.C. n. 027670013, Duraprox 20 cpr. 600 mg, A.I.C. n. 027670025, Evadene 30 cps. 25 mg, A.I.C. n. 023247024, Evadene 30 cps. 50 mg, A.I.C. n. 023247048, Lodine 14 confetti 300 mg, A.I.C. n. 025656048, Lodine "cremgel" gel 50 g 10%, A.I.C. n. 025656063, Lodine "retard" 10 confetti 600 mg, A.I.C. n. 025656075, Magnesia bisurata 60 cpr, A.I.C. n. 005781024, Magnesia bisurata polvere 100 g, A.I.C. n. 005781051, Magnesia bisurata "aromatic" 10 pastiglie, A.I.C. n. 005781063, Magnesia bisurata aromatic plus sospensione os 180 ml, A.I.C. n. 018325047, Magnesia bisurata aromatic plus 30 cpr., A.I.C. n. 018325050, Normison 20 cps., A.I.C. n. 025058025, Plegine 20 cpr., A.I.C. n. 021710013, Plegine 30 cpr., A.I.C. n. 021710025, Polase 40 cpr., A.I.C. n. 016153013, Polase 10 bustine efferv.

aranc. 10 g, A.I.C. n. 016153025, Quanil 24 cpr. 400 mg, A.I.C. n. 011771019, Selenac 30 cpr., A.I.C. n. 020083059, Selenac 30 cpr. masticabili, A.I.C. n. 020083061, Selenac flacone sospensione 120 ml, A.I.C. numero 020083073, Streptomagma 6 bustine sosp. monodose 10 ml, A.I.C. n. 011068057, Vidora 30 cpr. 25 mg, A.I.C. n. 025426014, Vidora 30 cpr. 50 mg, A.I.C. n. 025426026, Premarin crema ginecologica c/appl. 25 g 62,5%, A.I.C. n. 002792063, Premarin crema 25 g 62,5%, A.I.C. n. 002792099, Premarin 20 cpr. vaginali, A.I.C. n. 002792125, Tavor flacone gocce 10 ml, A.I.C. n. 022531091, Tavor iniett. 5 fiale 4 mg, A.I.C. n. 022531139, prodotti anteriormente al 18 giugno 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 239 del 1º giugno 1998 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 16 dicembre 1998».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10539

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Adepril»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 590 del 26 novembre 1998

Specialità medicinale: ADEPRIL.

Società: Teofarma S.r.l., via F.lli Cervi n. 8 - 27010 Valli Salimbene (Pavia).

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

«I lotti delle confezioni della specialità medicinale Adepril 30 confetti 10 mg, A.I.C. n. 020019016, Adepril 30 confetti 25 mg, A.I.C. n. 020019028, prodotti anteriormente al 12 luglio 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 262 del 19 giugno 1998 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 9 gennaio 1999».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10538

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Skinat»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 591 del 26 novembre 1998

Specialità medicinale: SKINAT.

Società: Teofarma S.r.l., via F.lli Cervi n. 8 - 27010 Valli Salimbene (Pavia).

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

«I lotti delle confezioni della specialità medicinale Skinat 3 tavolette 250 mg, A.I.C. n. 028186017, prodotti anteriormente al 5 agosto 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 324 del 6 luglio 1998 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 2 febbraio 1999».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10537

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Balsamo Sifcamina».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 592 del 26 novembre 1998

Specialità medicinale: BALSAMO SIFCAMINA.

Società: Teofarma S.r.l., via F.lli Cervi n. 8 - 27010 Valli Salimbene (Pavia).

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

«I lotti delle confezioni della specialità medicinale Balsamo Sifcamina pomata 50 g, A.I.C. n. 001063066, Balsamo Sifcamina bombola nebulizzatore 34,5 g, A.I.C. n. 001063078, Balsamo Sifcamina gel 40 g, A.I.C. n. 001063080, prodotti anteriormente al 22 settembre 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 325 del 6 luglio 1998 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 22 marzo 1999».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10536

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neoh 2»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 593 del 26 novembre 1998

Specialità medicinale: NEOH 2.

Società: Laboratorio prodotti farmaceutici Boniscontro & Gazzone S.r.l., via Tiburtina n. 1004 - 00156 Roma.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., smaltimento scorte.

«I lotti delle confezioni della specialità medicinale Neoh 2, 28 cpr. 75 mg, A.I.C. n. 027777010, Neoh 2, "150" 14 cpr. 150 mg, A.I.C. n. 027777022, prodotti anteriormente al 2 luglio 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 228 del 1º giugno 1998 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 30 dicembre 1998».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10535

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dymion»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 598 del 26 novembre 1998

Specialità medicinale: DYMION: «50» 10 flaconcini 50 mg - A.I.C. n. 025254020.

Titolare A.I.C.: Pulitzer italiana S.r.l. - Via Tiburtina, 1004 - 00156 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti:

tappo serbatoio: lattosio mg 97,5, crospovidone mg 30, sodio laurilsolfato mg 2, polivinilpirrolidone eliminato, silice precipitata mg 1,5;

flaconcino; sorbitolo soluzione mg 2100, saccarosio mg 700, glicerolo mg 100, metile p-idrossibenzoato mg 9, propile p-idrossibenzoato mg 1, sodio benzoato mg 3, aroma cedro mg 5, saccarina sodica eliminata, acido fosforico q.b. a pH 3, acqua depurata q.b. a ml 10.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A10567

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diprosone»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 602 del 26 novembre 1998

Specialità medicinale: DIPROSONE: lozione 30 g 0,05% - A.I.C. n. 023087075.

Titolare A.I.C.: Schering Plough S.p.a. - Via G. Ripamonti, 89 - 20141 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: riduzione periodo di validità: si autorizza la riduzione del periodo di validità da sessanta a ventiquattro mesi.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino a ventiquattro mesi dalla data di produzione.

Le confezioni che risultano prodotte da oltre ventiquattro mesi devono essere ritirate immediatamente dal commercio.

98A10566

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Septanest»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 607 del 26 novembre 1998

Specialità medicinale: SEPTANEST:

50 tubofiale 1,7 ml adren. 1/100000, A.I.C. n. 028625010;

50 tubofiale 1,7 ml adren. 1/200000, A.I.C. n. 028625022.

Società: Laboratoires Septodont, 58 rue du Pont de Creteil - 94100 Saint Maur des Fosse's (Francia).

Rappresentante per l'Italia: Giovanni Ogna & Figli S.p.a., via Figini n. 41 - Muggiò (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: prolungamento della durata di validità del prodotto: è approvato il prolungamento del periodo di validità da diciotto a ventiquattro mesi.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A10565

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alle note riportate in calce alla legge 16 giugno 1998, n. 191, recante: «Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica». (Legge pubblicata nel supplemento ordinario n. 110/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 142 del 20 giugno 1998).

Nelle note riportate in calce alla legge citata in epigrafe, pubblicata nel suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 31, prima colonna, il comma 9 dell'art. 6 della legge n. 127/1997, comma che riporta i commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'art. 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, deve intendersi come non apposto in quanto il succitato art. 41 è stato abrogato dall'art. 43 del decreto legislativo n. 80/1998.

98A10669

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.